



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Linee guida sull'applicazione del regolamento (UE) 2024/3015 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione

(C/2026/4637)

1.	Introduzione	4
2.	Quadro giuridico	5
2.1	Quadro costituzionale dell'UE	5
2.2	Quadro giuridico internazionale	5
3.	Ambito di applicazione del regolamento	6
3.1	Prodotti e operatori economici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento	6
3.2	Definizione di lavoro forzato	7
3.2.1	Lavoro o servizio	7
3.2.2	Mancanza di consenso volontario (involontarietà)	7
3.2.3	Coercizione	7
3.3	Tipi di lavoro forzato	8
3.3.1	Lavoro forzato imposto da privati	8
3.3.2	Lavoro forzato imposto dallo Stato	8
3.3.3	Lavoro minorile forzato	8
3.4	Indicatori di rischio per individuare il lavoro forzato	9
4.	Il processo d'indagine	9
4.1	Le indagini su possibili violazioni del divieto di lavoro forzato	9
4.2	Ambito di applicazione del processo d'indagine	9
4.3	Approccio basato sul rischio per definire le priorità e orientare le indagini	10
4.3.1	Criteri per l'individuazione dei prodotti e la definizione dell'ordine di priorità dei casi da sottoporre a indagine	10
4.3.2	Identificazione degli operatori economici per le fasi di indagine	11
4.4	Valutazione delle informazioni	12
4.4.1	Raccolta e valutazione delle informazioni disponibili	12
4.4.2	Fonti di informazione pertinenti	12
4.5	Fase preliminare delle indagini	12
4.5.1	Richiesta di informazioni agli operatori economici	12
4.5.2	Richiesta di informazioni ad «altri fornitori di prodotti», altri portatori di interessi e ulteriori accertamenti dei fatti	13
4.5.3	Valutazione e conclusione della fase preliminare di un'indagine	14
4.6	Indagine	15
4.6.1	Diritto dell'operatore economico di essere informato e ascoltato	15
4.6.2	Richiesta di informazioni agli operatori economici	15
4.6.3	Contatti con altri portatori di interessi pertinenti e ispezioni in loco	15
4.6.4	Riservatezza delle indagini	16
4.6.5	Esito dell'indagine	16

4.7	Cooperazione degli operatori economici con le autorità competenti e informazioni che si possono richiedere	17
4.7.1	Esempi di informazioni sulle misure adottate dall'operatore economico per individuare, prevenire, attenuare, far cessare i rischi di lavoro forzato o porvi rimedio	17
4.7.2	Esempi di informazioni sulle condizioni di lavoro nel sito del presunto lavoro forzato	18
4.7.3	Esempi di informazioni sul prodotto che si presume violi il divieto di lavoro forzato	18
4.8	Decisioni sulle violazioni del divieto di lavoro forzato	19
4.8.1	Accertamento di una violazione del divieto di lavoro forzato	19
4.8.2	Accertamento di una violazione in caso di mancata cooperazione	21
4.8.3	Contenuto della decisione	22
4.8.4	Catene di approvvigionamento di importanza strategica o critica per l'UE	23
4.9	Riesame delle decisioni e dei ricorsi	24
4.9.1	Domande di riesame di una decisione	24
4.9.2	Domanda di revoca di una decisione quando gli operatori economici vi si siano conformati, e informazioni che essi devono presentare	24
4.9.3	Ricorsi amministrativi e giudiziari contro una decisione	25
4.10	Coordinamento e cooperazione in materia di indagini ed esecuzione della normativa	25
4.10.1	Coordinamento tra le autorità nazionali all'interno di uno Stato membro	25
4.10.2	Coordinamento con le autorità di contrasto e interazione con i procedimenti penali	26
4.10.3	Coordinamento, cooperazione e assistenza reciproca tra le autorità competenti e la Commissione	26
5.	Esecuzione e sanzioni	27
5.1	Esecuzione delle decisioni relative alle violazioni del divieto	27
5.1.1	Esecuzione delle decisioni relative alle violazioni del divieto all'interno dell'UE	27
5.1.2	Esecuzione alle frontiere delle decisioni relative alle violazioni del divieto	28
5.1.3	Identificazione dei prodotti alla frontiera	29
5.1.4	Sospensione dell'immissione dei prodotti e notifica alle autorità competenti	29
5.1.5	Immissione in libera pratica o esportazione	30
5.1.6	Rifiuto, sequestro e smaltimento	30
5.2	Sanzioni	30
5.2.1	Motivi delle sanzioni	31
5.2.2	Calcolo delle sanzioni	31
6.	Indicazioni per gli operatori economici relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato	34
6.1	Finalità	34
6.2	Legislazione dell'UE in materia di dovere di diligenza	34
6.3	Che cos'è il dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato?	35
6.3.1	Il dovere di diligenza quale strumento efficace contro il lavoro forzato	35
6.3.2	Caratteristiche del dovere di diligenza	35
6.3.3	Coinvolgimento dei portatori di interessi	36

6.4	Processo di attuazione del dovere di diligenza	36
6.4.1	Fase 1: integrare il dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi dell'impresa	37
6.4.2	Fase 2: individuare e valutare i rischi di lavoro forzato nelle attività, nelle catene di approvvigionamento e nelle relazioni commerciali dell'impresa	39
6.4.3	Fase 3: prevenire, attenuare e far cessare i rischi di lavoro forzato	41
6.4.4	Fase 4: monitorare e valutare l'attuazione e i risultati	43
6.4.5	Fase 5: comunicare come sono affrontati i rischi	44
6.4.6	Fase 6: adottare misure di riparazione o cooperarvi	45
7.	Presentazione delle informazioni su possibili violazioni del divieto di lavoro forzato	47
7.1	Introduzione	47
7.2	Presentazione delle informazioni	47
7.2.1	Presentazione delle informazioni	47
7.2.2	Informazioni da presentare	47
7.2.3	Recapiti	47
7.3	Accuse di lavoro forzato	48
7.4	Prove del lavoro forzato e documenti giustificativi	48
7.5	Informazioni sugli operatori economici e/o sui prodotti interessati	48
7.6	Come saranno trattate le informazioni presentate?	49
7.6.1	Valutazione iniziale	49
7.6.2	Dialogo con il firmatario della denuncia	49
7.7	Riservatezza e protezione dei dati	50
7.7.1	Riservatezza	50
7.7.2	Trattamento dei dati personali	50

AVVERTENZE IMPORTANTI

Le presenti linee guida ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 11 del regolamento sul lavoro forzato ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento» o «RLF») e sono intese a favorirne l'attuazione ⁽²⁾. Sono destinate alle autorità competenti responsabili dell'attuazione del regolamento e alle autorità doganali, agli operatori economici, alle associazioni dei consumatori, alle organizzazioni della società civile, ai sindacati e ad eventuali altri portatori di interessi.

Le presenti linee guida sono un mero documento di orientamento: soltanto il testo del regolamento ha efficacia giuridica. L'interpretazione vincolante della legislazione dell'UE è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea. I pareri espressi nelle presenti linee guida non sono tali da pregiudicare la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi alla Corte di giustizia. La Commissione, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso delle informazioni contenute nelle presenti linee guida.

Le presenti linee guida costituiscono indicazioni per l'applicazione del regolamento negli Stati membri e in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), nonché al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord conformemente al Quadro di Windsor ⁽³⁾, previa aggiunta del regolamento ai rispettivi accordi. I riferimenti all'Unione, all'UE o al mercato unico devono essere intesi anche come riferimenti al SEE o al mercato del SEE, nonché al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Come previsto dal regolamento, le presenti linee guida sono state elaborate in consultazione con tutti i portatori di interessi, compresi le organizzazioni internazionali, gli Stati membri, le imprese e le associazioni di imprese, i sindacati e le organizzazioni della società civile. A sostegno del processo di consultazione, la Commissione ha istituito un gruppo di esperti sul lavoro forzato ⁽⁴⁾, ha pubblicato un invito a presentare contributi ⁽⁵⁾ per il quale ha ricevuto 160 contributi e ha condotto consultazioni mirate. Se necessario è possibile modificare e aggiornare le linee guida nel corso del tempo.

1. INTRODUZIONE

Il regolamento stabilisce norme vincolanti che vietano agli operatori economici di immettere sul mercato dell'UE prodotti ottenuti con il lavoro forzato e di esportarli dal mercato dell'UE. Mira a migliorare il funzionamento del mercato unico contribuendo a mantenere un mercato equo e trasparente e a garantire condizioni di parità per le imprese nel mercato unico, promuovendo nel contempo una condotta responsabile per le imprese che operano all'interno e all'esterno dell'UE. Il regolamento si propone inoltre di contribuire alla lotta contro le pratiche di lavoro forzato, compreso il traguardo 8.7 degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ossia l'eliminazione del lavoro forzato entro il 2030.

Il regolamento impone agli operatori economici un obbligo di risultato. Pur senza imporre alle imprese obblighi specifici relativi al dovere di diligenza, riconosce che il dovere di diligenza è uno strumento utile per affrontare il problema del lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento. In linea con il regolamento, le presenti linee guida mirano di conseguenza anche a chiarire in che modo il dovere di diligenza possa aiutare le imprese a conformarsi al regolamento. Queste norme si applicano indipendentemente dal fatto che il lavoro forzato avvenga nei siti operativi di un operatore economico o all'interno della sua catena di approvvigionamento.

Nell'attuare il regolamento le autorità competenti e la Commissione devono rispettare i principi generali del diritto dell'UE, come il principio di proporzionalità. Le indagini devono essere condotte nel debito rispetto del diritto degli operatori economici di essere ascoltati e fatte salve le procedure previste da altre normative dell'UE e nazionali. A tal fine il regolamento prevede che le autorità competenti capofila si coordinino strettamente con altre autorità competenti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione (GU L, 2024/3015, 12.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj>).

⁽²⁾ Le presenti linee guida riguardano tutti gli elementi di cui all'articolo 11 dell'RLF, a eccezione delle indicazioni per le autorità doganali e gli operatori economici relative all'attuazione pratica dell'articolo 27 dell'RLF. Come si illustra nella sezione 5.1.3, queste indicazioni saranno prese in considerazione se e quando saranno adottati atti delegati a norma dell'articolo 27 dell'RLF.

⁽³⁾ «Quadro di Windsor» è la nuova denominazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in conformità della dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023.

⁽⁴⁾ Registro dei gruppi di esperti della Commissione.

⁽⁵⁾ Portale «Di' la tua», Lavoro forzato: orientamenti per l'attuazione della normativa europea.

2. QUADRO GIURIDICO

2.1. Quadro costituzionale dell'UE

Il regolamento sul lavoro forzato si fonda sui trattati dell'UE ⁽⁶⁾ e riflette i valori elencati all'articolo 2 TUE, che sono comuni all'Unione e ai suoi Stati membri ⁽⁷⁾. I trattati impongono all'UE e ai suoi Stati membri di sostenere e perseguire valori quali la dignità umana, i diritti umani, la libertà, la giustizia e la solidarietà che, come ha confermato la Corte di giustizia, fanno parte dell'identità stessa dell'UE e costituiscono un elemento fondamentale per il funzionamento dell'ordinamento giuridico dell'Unione ⁽⁸⁾.

Questi impegni sono specificati e rafforzati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽⁹⁾, che stabilisce espressamente che la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata. La Carta vieta inoltre espressamente la schiavitù, la servitù, il lavoro forzato od obbligatorio e la tratta di esseri umani ⁽¹⁰⁾.

2.2. Quadro giuridico internazionale

Il regolamento si basa su strumenti internazionali che vietano il lavoro forzato in tutte le sue forme, in particolare la Convenzione OIL n. 29 sul lavoro forzato ⁽¹¹⁾ e il relativo protocollo del 2014 ⁽¹²⁾, nonché la Convenzione OIL n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato ⁽¹³⁾, integrata dalla raccomandazione OIL n. 203 sul lavoro forzato ⁽¹⁴⁾. Il regolamento si basa inoltre sulla convenzione OIL n. 182 ⁽¹⁵⁾, che vieta il lavoro minorile forzato come una delle forme peggiori di lavoro minorile ⁽¹⁶⁾, e sugli strumenti internazionali in materia di diritti umani. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno sottoscritto un impegno a combattere il lavoro forzato, in quanto tutti hanno ratificato le convenzioni OIL n. 29 e n. 105 sul lavoro forzato.

Le presenti linee guida tengono conto dei principi e delle norme stabiliti nelle linee guida riconosciute a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda i seguenti strumenti:

- le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa (di seguito «linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali») ⁽¹⁷⁾ e la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile (di seguito «guida dell'OCSE sul dovere di diligenza») ⁽¹⁸⁾;
- OIL, «Hard to see, harder to count» ⁽¹⁹⁾;
- OIL-IOE «Combating forced labour – A handbook for employers and business» (di seguito «Manuale OIL-IOE») ⁽²⁰⁾;
- Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (di seguito «UNGP») ⁽²¹⁾.

⁽⁶⁾ Versione consolidata del trattato sull'Unione europea (TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 13), articolo 21; Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47).

⁽⁷⁾ Considerando 3 dell'RLF.

⁽⁸⁾ Sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valeurs de l'Union), C-769/22, EU:C:2026:326, punto 525.

⁽⁹⁾ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326, 26.10.2012, pag. 391).

⁽¹⁰⁾ Articoli 1 e 5 della Carta.

⁽¹¹⁾ OIL, Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio, 1930 (n. 29).

⁽¹²⁾ OIL, Protocollo relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 1930, (P029).

⁽¹³⁾ OIL, Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105).

⁽¹⁴⁾ OIL, Raccomandazione su misure complementari per la soppressione effettiva del lavoro forzato, 2014 (n. 203).

⁽¹⁵⁾ OIL, Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182).

⁽¹⁶⁾ Dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti, adottata il 18 giugno 1998 (Dichiarazione dell'OIL 1998); Articolo 6 del Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976 (ICESCR); Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, adottato nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976 (ICCPR).

⁽¹⁷⁾ OCSE (2023), Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa.

⁽¹⁸⁾ OCSE (2018), Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile.

⁽¹⁹⁾ OIL (2024), Hard to see, harder to count: Handbook on forced labour surveys.

⁽²⁰⁾ ILO and IOE (2025), Combating forced labour – A handbook for employers and businesses, Third (revised) edition.

⁽²¹⁾ UN (2011), Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations «Protect, Respect and Remedy» Framework.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

3.1. Prodotti e operatori economici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento

Il regolamento si applica a tutti i prodotti ottenuti con il lavoro forzato ⁽²³⁾, indipendentemente dall'origine, dal tipo o dal settore ⁽²³⁾, immessi o messi a disposizione sul mercato dell'UE o esportati da tale mercato. Si applica ai prodotti per i quali è stato fatto ricorso al lavoro forzato «in tutto o in parte» in qualsiasi fase dell'estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga all'interno o all'esterno dell'UE. I prodotti rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento, indipendentemente dalla percentuale della parte del prodotto realizzata con il lavoro forzato.

La definizione di «prodotto» ai sensi del regolamento è più ampia di quella del nuovo quadro legislativo ⁽²⁴⁾. Oltre ai prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione, il regolamento riguarda i prodotti agricoli quali definiti all'articolo 38 TFUE ⁽²⁵⁾ e i prodotti estratti, come i minerali e altre materie prime.

Il regolamento si applica a tutti i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione a decorrere dal 14 dicembre 2027, anche se i prodotti o i loro componenti sono stati fabbricati o importati nell'UE prima di tale data. Non disciplina il ritiro ⁽²⁶⁾ di prodotti che sono già stati venduti (ossia che hanno raggiunto l'utilizzatore finale), bensì i prodotti che sono ancora messi a disposizione sul mercato, ad esempio che si trovano nei negozi o in magazzini.

I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza rientrano anch'essi nell'ambito di applicazione del regolamento, se l'offerta per la vendita è destinata agli utilizzatori finali dell'Unione. Sebbene sia necessario valutare caso per caso se le offerte online siano destinate agli utilizzatori finali all'interno dell'UE, si devono prendere in considerazione diversi fattori, tra cui le aree geografiche all'interno dell'UE dove è possibile effettuare la consegna, l'uso delle lingue e delle valute di uno Stato membro, i metodi di pagamento specifici per la regione e l'uso di un nome di dominio registrato in uno Stato membro ⁽²⁷⁾.

La Commissione o le autorità nazionali competenti hanno il potere di svolgere verifiche e adottare le ulteriori misure necessarie a norma del presente regolamento in relazione a tali prodotti, anche se questi non sono ancora effettivamente immessi sul mercato dell'Unione al momento dell'offerta di vendita online.

La prestazione di servizi non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento, neppure qualora si tratti di servizi connessi all'immissione del prodotto sul mercato, come il trasporto ⁽²⁸⁾, l'immagazzinamento e la logistica.

Il regolamento si applica a tutti gli operatori economici ⁽²⁹⁾ che immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato dell'UE o esportano prodotti dal mercato dell'UE ⁽³⁰⁾. Questi operatori economici devono rispettare il divieto di prodotti ottenuti con il lavoro forzato di cui all'articolo 3 del regolamento, e possono essere oggetto di una decisione di divieto di prodotti se violano il divieto.

Il divieto di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione o di esportare dal mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato ⁽³¹⁾ è incondizionato e assoluto, data la gravità della violazione dei diritti umani. Spetta agli operatori economici assicurare il rispetto di tale divieto.

⁽²³⁾ Articolo 2, punto 7), dell'RLF.

⁽²³⁾ Compresi i prodotti strategici, militari e della difesa.

⁽²⁴⁾ Il nuovo quadro legislativo dell'UE è una serie di misure volte a migliorare la vigilanza del mercato e la valutazione della conformità per prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione come macchinari, giocattoli e articoli elettronici.

⁽²⁵⁾ I prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

⁽²⁶⁾ Articolo 1, paragrafo 2, dell'RLF. Questa misura è definita «richiamo» in altri provvedimenti legislativi riguardanti i prodotti Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE.) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1) (il regolamento sulla vigilanza del mercato) e il Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1) (regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti).

⁽²⁷⁾ Maggiori informazioni sono disponibili nella «Guida blu» all'attuazione della normativa UE sui prodotti.

⁽²⁸⁾ Considerando 18 dell'RLF.

⁽²⁹⁾ Articolo 2, punto 9), dell'RLF.

⁽³⁰⁾ Ad esempio produttori, fabbricanti, importatori, esportatori, dettaglianti e fornitori di prodotti, a seconda dei casi.

⁽³¹⁾ Articolo 1 dell'RLF.

3.2. Definizione di lavoro forzato

Il regolamento utilizza la definizione di lavoro forzato di cui all'articolo 2 della convenzione OIL sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930 (n. 29), che comprende ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente. La definizione consta di tre elementi principali: lavoro o servizio, mancanza di consenso volontario e coercizione.

Per stabilire se una situazione costituisca lavoro forzato, sia l'involontarietà che la coercizione devono verificarsi contemporaneamente in un determinato momento del periodo analizzato. Entrambi gli elementi possono sovrapporsi nella pratica: dove vi sia coercizione, manca l'effettivo consenso; e laddove le condizioni rendano il consenso non plausibile, si può ragionevolmente presumere la coercizione ⁽³²⁾.

3.2.1. Lavoro o servizio

Per lavoro o servizio si intende qualsiasi attività svolta da una persona per produrre beni o prestare servizi a uso di terzi o per uso proprio.

Sebbene la definizione dell'OIL menzioni i servizi, l'ambito di applicazione del regolamento è limitato ai prodotti ottenuti con il lavoro forzato. Di conseguenza i servizi e i lavori domestici, anche se effettuati mediante il lavoro forzato, non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

Alcuni tipi di lavoro sono esclusi dalla definizione di lavoro forzato ai sensi della convenzione dell'OIL ⁽³³⁾, e pertanto anche dall'ambito di applicazione del regolamento:

- il servizio militare obbligatorio a carattere puramente militare;
- i normali obblighi dei cittadini;
- il lavoro richiesto a seguito di una condanna emessa in tribunale, sotto la vigilanza delle pubbliche autorità;
- il lavoro in situazioni di emergenza, in caso di guerra o di calamità naturali;
- i piccoli lavori di interesse collettivo, eseguiti nell'interesse diretto della comunità e previa consultazione della comunità.

In determinate circostanze tali tipi di lavoro possono però rientrare nella definizione di lavoro forzato (sezione 3.3.2).

3.2.2. Mancanza di consenso volontario (involontarietà)

Il termine «volontariamente» si riferisce al consenso libero e informato di un lavoratore a svolgere un lavoro e alla sua libertà di lasciare il lavoro in qualsiasi momento. Vi è mancanza di consenso volontario quando un datore di lavoro o un reclutatore fa false promesse o quando un lavoratore è assunto in condizioni di mancanza di libertà, come la schiavitù o il lavoro coatto, oppure quando un lavoratore è costretto a svolgere un lavoro di natura diversa da quello specificato all'assunzione senza il suo consenso. Tra gli altri esempi di circostanze che possono dar luogo a lavoro involontario figurano le prescrizioni abusive per il lavoro straordinario o il lavoro a chiamata, il lavoro in condizioni pericolose senza compensazione o dispositivi di protezione, il lavoro con salari molto bassi o in assenza di salario in condizioni di vita degradanti correlate al lavoro e l'assenza di libertà di porre fine al rapporto di lavoro.

3.2.3. Coercizione

Con il termine «coercizione» si definiscono i mezzi utilizzati per costringere una persona a lavorare contro la sua volontà, anche mediante violenza, limitazione dei movimenti, servitù per debiti, mancato pagamento dei salari o sottrazione dei documenti d'identità e abuso delle situazioni di vulnerabilità. La coercizione può anche assumere la forma di intimidazioni e minacce, come le minacce di licenziamento o di espulsione, oppure di abuso di potere, come la negazione di diritti o privilegi o ancora di abuso delle situazioni di vulnerabilità dei lavoratori, ad esempio a causa dell'ubicazione remota del luogo di lavoro o dello status di cittadini di paesi terzi. È anche possibile che i lavoratori subiscano una coercizione indiretta mediante minacce o altre forme di coercizione nei confronti dei familiari, dei colleghi o dei compagni di lavoro.

⁽³²⁾ OIL (2007) «General Survey on Forced Labour».

⁽³³⁾ Articolo 2, paragrafo 2, della convenzione OIL n. 29.

3.3. Tipi di lavoro forzato

Il lavoro forzato si può suddividere in due grandi categorie in base al soggetto che lo impone: il lavoro forzato imposto da privati e il lavoro forzato imposto dallo Stato. Nella definizione di lavoro forzato rientra anche il lavoro minorile forzato, che merita considerazioni specifiche.

3.3.1. Lavoro forzato imposto da privati

Per lavoro forzato imposto da privati si intende il lavoro forzato imposto da singole persone, gruppi o imprese. Interessa praticamente tutti i settori dell'economia, e nella maggior parte dei casi riguarda quattro vasti settori: industria, servizi, agricoltura e lavoro domestico ⁽³⁴⁾. Il lavoro forzato imposto da privati rappresenta in tutto il mondo la quota più cospicua del lavoro forzato ⁽³⁵⁾.

3.3.2. Lavoro forzato imposto dallo Stato

Il termine si riferisce al lavoro forzato imposto dalle autorità statali, da agenti che agiscono per conto dello Stato o da entità che esercitano un'autorità analoga a quella statale. Questa forma di lavoro forzato deriva da leggi, politiche o pratiche nazionali e spesso si verifica in un contesto sociale più ampio caratterizzato da apparati statali coercitivi e dalla generale assenza di libertà civili.

La convenzione OIL n. 105 integra la convenzione n. 29 indicando determinate situazioni in cui agli Stati è esplicitamente vietato ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio:

- come misura di coercizione o di educazione politica o quale sanzione nei riguardi di persone che hanno o esprimono certe opinioni politiche o manifestano la loro opposizione ideologica all'ordine politico, sociale ed economico costituito;
- come metodo di mobilitazione o di utilizzazione della manodopera a fini di sviluppo economico;
- come misura di disciplina del lavoro;
- come punizione per aver partecipato a scioperi;
- come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa.

In nessun caso queste forme di lavoro forzato od obbligatorio si possono considerare lecite ai sensi delle norme internazionali in materia di lavoro.

3.3.3. Lavoro minorile forzato

Il lavoro minorile forzato è un particolare tipo di lavoro forzato con caratteristiche specifiche a causa della maggiore complessità delle relazioni in gioco. Ai fini del presente regolamento si definisce come il lavoro svolto da un minore (ogni persona di età inferiore ai 18 anni) durante un determinato periodo di riferimento e rientrante in una delle categorie seguenti ⁽³⁶⁾:

- il lavoro svolto per conto terzi, nel caso in cui il minore o i genitori subiscano una coercizione;
- il lavoro svolto con i genitori del minore o per loro, qualora il minore o i genitori subiscano una coercizione;
- il lavoro svolto con i genitori del minore o per loro, qualora i genitori si trovino essi stessi in una situazione di lavoro forzato;
- il lavoro svolto nelle forme peggiori di lavoro minorile, definite dalla convenzione OIL n. 182 come tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù ⁽³⁷⁾.

⁽³⁴⁾ OIL (2024) Profits and poverty: The economics of forced labour.

⁽³⁵⁾ ILO, Walk Free, and IMO, (2022), Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. OIL, Walk Free e IOM (2022), Stime globali sulla schiavitù moderna: Lavoro forzato e matrimonio forzato.

⁽³⁶⁾ OIL, «Hard to see, harder to count», pag. 3.

⁽³⁷⁾ Altre tra le forme peggiori di lavoro minorile definite dalla convenzione OIL n. 182, come la prostituzione e le attività illecite per la produzione e per il traffico di stupefacenti, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento nella misura in cui non sono collegate alla fabbricazione di prodotti.

3.4. Indicatori di rischio per individuare il lavoro forzato

Tra le circostanze o gli indicatori comuni del lavoro forzato figurano: a) il reclutamento forzato; b) l'inganno; c) la manipolazione del debito; d) le condizioni di lavoro pericolose o degradanti; e) le condizioni onerose in termini di orario di lavoro o programmazione del lavoro; f) le condizioni di vita degradanti correlate al lavoro; g) gli obblighi supplementari abusivi; h) la violenza fisica o sessuale; i) l'abuso dell'isolamento; j) la limitazione dei movimenti dei lavoratori; k) la sottrazione di denaro contante, beni o documenti d'identità; l) il mancato pagamento dei salari; m) le minacce o le intimidazioni; e n) l'abuso delle situazioni di vulnerabilità.

Gli indicatori strutturali comuni pertinenti al lavoro forzato imposto da uno Stato comprendono: a) la reclusione e la detenzione; b) la manipolazione delle condizioni di detenzione; c) le sanzioni pecuniarie irrogate dallo Stato; d) la revoca o il rifiuto della prestazione di servizi statali, dello status giuridico e dei diritti sociali; e) l'espropriazione o la confisca di beni, terreni, alloggi o mezzi di produzione; f) le sanzioni in materia di occupazione imposte dallo Stato o da imprese statali; g) il divieto giuridico di cessazione del rapporto di lavoro; h) la vigilanza e il monitoraggio sociale; i) la coercizione psicologica e la pressione ideologica esercitate dallo Stato; e j) le sanzioni collettive e nei confronti di terzi.

Le definizioni e le spiegazioni dettagliate degli indicatori nonché delle forme di lavoro involontario e di coercizione sono reperibili negli orientamenti dell'OIL sugli indicatori del lavoro forzato ⁽³⁸⁾.

4. IL PROCESSO D'INDAGINE

4.1 Le indagini su possibili violazioni del divieto di lavoro forzato

Gli operatori economici devono astenersi dall'immettere sul mercato dell'UE, o dall'importare ed esportare, prodotti viziati da lavoro forzato. Tale obbligo sussiste indipendentemente dall'eventuale avvio di un'indagine. Per imporre il rispetto del divieto, le autorità competenti possono avviare indagini che conducano alla decisione formale di vietare un prodotto nel mercato dell'UE.

L'eventuale decisione di vietare un prodotto nel mercato deve essere adottata solo dopo un'indagine approfondita condotta da un'autorità competente capofila ⁽³⁹⁾. Tale autorità è i) la Commissione se il presunto lavoro forzato ha luogo al di fuori del territorio dell'Unione oppure ii) l'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo il presunto lavoro forzato ⁽⁴⁰⁾.

Durante l'intero processo d'indagine e al momento di adottare decisioni, le autorità competenti capofila devono rispettare il diritto dell'UE, compreso il principio di proporzionalità: tutte le misure e le azioni devono essere adeguate e necessarie per conseguire l'obiettivo perseguito e non devono imporre agli operatori economici un onere eccessivo.

4.2. Ambito di applicazione del processo d'indagine

Lo scopo delle indagini a norma del regolamento è i) stabilire se l'articolo 3 (vale a dire il divieto di lavoro forzato) sia stato violato e ii) determinare le misure da imporre ⁽⁴¹⁾.

Per accertare eventuali violazioni del divieto di lavoro forzato, l'autorità competente capofila deve contemporaneamente verificare i) se sia stato fatto ricorso al lavoro forzato nella produzione dei prodotti oggetto di valutazione, in base alle definizioni e agli indicatori dell'OIL sul lavoro forzato, e ii) se gli operatori economici li abbiano messi a disposizione sul mercato dell'UE o li abbiano esportati dall'UE.

Il processo di indagine si concentra sui prodotti presumibilmente ottenuti con il lavoro forzato e sul ricorso al lavoro forzato per l'estrazione, la raccolta, la produzione o la fabbricazione, e non sull'intera attività di un operatore economico.

Le indagini possono riguardare parti, componenti o interi prodotti, prodotti intermedi o finali, serie di prodotti o categorie di prodotti dello stesso tipo, o ancora prodotti provenienti da uno specifico stabilimento o impianto ⁽⁴²⁾. In determinati contesti, in cui le prove suggeriscono un ricorso sistemico o diffuso al lavoro forzato, compresi i casi di presunto lavoro forzato imposto dallo Stato, è possibile ampliare l'ambito delle indagini per includervi ulteriori prodotti o categorie di prodotti provenienti da determinati fornitori e/o zone geografiche.

⁽³⁸⁾ OIL (2025) ILO indicators of forced labour. Cfr. anche OIL (2024) «Hard to see, harder to count».

⁽³⁹⁾ Articolo 2, punto 17), dell'RLF.

⁽⁴⁰⁾ Articolo 15 dell'RLF.

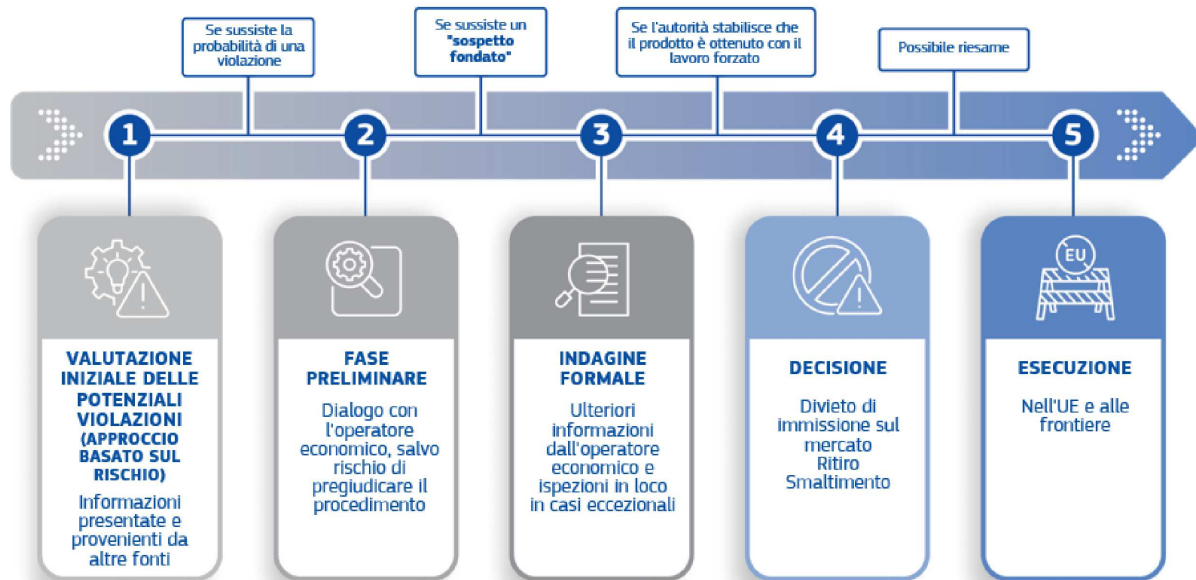
⁽⁴¹⁾ Articolo 20, paragrafo 4, dell'RLF.

⁽⁴²⁾ Articolo 2, punti 6) e 7), dell'RLF.

Figura 1

Panoramica del processo d'indagine, dell'adozione e dell'esecuzione della decisione

Processo di indagine e di esecuzione



4.3. Approccio basato sul rischio per definire le priorità e orientare le indagini

Il regolamento stabilisce l'approccio basato sul rischio⁽⁴³⁾ che consente alle autorità competenti capofila di individuare i prodotti (sezione 4.3.1) e gli operatori economici (sezione 4.3.2) che dovrebbero essere oggetto di indagini, nonché di definire le priorità dei casi nelle fasi iniziali e preliminari del processo di indagine. Tale definizione delle priorità garantisce l'uso efficace delle limitate risorse di esecuzione, concentrando gli sforzi sui casi in cui il rischio e il potenziale impatto delle violazioni del divieto di lavoro forzato sono più elevati e in cui è probabile che l'intervento sia più efficace.

4.3.1. Criteri per l'individuazione dei prodotti e la definizione dell'ordine di priorità dei casi da sottoporre a indagine

Vi sono tre criteri⁽⁴⁴⁾ che si devono valutare congiuntamente per determinare il rischio complessivo di violazione del divieto di lavoro forzato per ciascun gruppo di prodotti pertinente, e quindi per stabilire l'ordine di priorità dei casi.

— L'entità e la gravità del presunto lavoro forzato, compreso il lavoro forzato imposto dallo Stato

Quanto maggiori sono l'entità e la gravità del presunto lavoro forzato, tanto maggiore è il livello di rischio, e tanto più elevata è la priorità con cui il caso dovrebbe essere trattato. Le autorità competenti capofila devono prendere in considerazione l'entità e la gravità in relazione a un prodotto, se del caso congiuntamente alla regione/al paese in cui il prodotto è fabbricato.

Le pratiche di lavoro forzato si possono considerare di entità maggiore quando ne sia interessato un numero maggiore di persone, in termini sia di numero totale che di prevalenza.

Sebbene tutti i casi di lavoro forzato si possano considerare gravi, alcune situazioni possono essere considerate particolarmente gravi sulla base di elementi quali: a) il numero di indicatori sul lavoro forzato presenti, b) la difficoltà o l'impossibilità di porre rimedio alla situazione, c) la lunga durata o la natura ricorrente delle pratiche di lavoro forzato o d) la natura sistemica del presunto lavoro forzato, come il coinvolgimento o la complicità dello Stato stesso nell'imposizione del lavoro forzato.

⁽⁴³⁾ Articolo 14 dell'RLF. Il termine «approccio basato sul rischio», che guida l'attribuzione di priorità ai casi di lavoro forzato da parte delle autorità competenti capofila, non va qui confuso con il termine «approccio basato sul rischio» di cui alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, direttiva 2024/1760 (CSDDD), che riguarda l'attribuzione di priorità da parte delle imprese ai settori su cui concentrare gli sforzi in materia di dovere di diligenza.

⁽⁴⁴⁾ Articolo 14, paragrafo 2, dell'RLF.

Probabilmente il lavoro forzato imposto dallo Stato è di entità e gravità rilevanti, in quanto generalmente colpisce un gran numero di persone e comporta pratiche strutturali o sistemiche di lavoro forzato imposte attraverso l'esercizio dell'autorità statale.

— **La quantità o il volume dei prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione**

Quanto maggiore è la quantità o il volume dei prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato dell'UE o esportati dal mercato dell'UE, tanto più elevata è la priorità con cui il caso dovrebbe essere trattato, giacché un maggior numero di imprese e consumatori dell'UE è esposto a prodotti a rischio di lavoro forzato.

A seconda della disponibilità dei dati, nel valutare la quantità o il volume dei prodotti interessati si devono prendere in considerazione gli aspetti seguenti: i) la quantità o i volumi fisici; e ii) il valore monetario o i volumi di vendita.

— **La percentuale della parte del prodotto che si sospetta sia stata realizzata con il lavoro forzato rispetto al prodotto finale.**

Quanto maggiore è la percentuale della parte o del componente che si sospetta sia stata realizzata con il lavoro forzato rispetto al prodotto finale e alla sua catena di approvvigionamento, tanto più elevata è la priorità con cui potrebbe essere necessario trattare il caso. La percentuale deve essere intesa in termini di rilevanza fisica, funzionale o economica della parte o del componente rispetto al prodotto finale.

4.3.2. *Identificazione degli operatori economici per le fasi di indagine*

Nell'indagare sulle presunte violazioni del divieto di lavoro forzato, l'autorità competente capofila deve decidere non solo a quali prodotti dare priorità, ma anche su quali operatori economici concentrarsi⁽⁴⁵⁾. A tal fine si devono prendere in considerazione gli elementi seguenti:

— **Vicinanza al presunto lavoro forzato e influenza**

Le autorità competenti devono considerare quali siano gli operatori economici più vicini alle fasi della catena del valore in cui si sospetta sussista il rischio di lavoro forzato. Tali operatori economici sono generalmente fornitori a monte, produttori, fabbricanti o trasformatori, oppure fornitori intermedi che esercitano il controllo contrattuale od operativo sulla fase di produzione in questione. Nei casi di lavoro forzato che si verificano al di fuori dell'UE, è però possibile che tali operatori economici non abbiano un chiaro legame con il mercato dell'Unione; pertanto è probabile che gli importatori siano gli operatori economici chiave su cui le autorità competenti si concentrano. Il regolamento si estende agli operatori a valle, compresi i distributori che operano all'interno dell'UE.

Oltre alla vicinanza, le autorità competenti devono anche considerare quali operatori economici possano esercitare la massima influenza per prevenire, attenuare e far cessare il ricorso al lavoro forzato. Si tratta in particolare di verificare la loro capacità di modificare le operazioni o le pratiche di un altro soggetto che contribuisce al rischio di lavoro forzato⁽⁴⁶⁾.

— **Dimensioni e risorse economiche degli operatori economici**

Le autorità competenti devono inoltre tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici su cui intendono concentrarsi, considerando anche il rischio di elusione attraverso l'esternalizzazione a imprese più piccole. Le imprese più grandi dispongono generalmente di maggiori competenze e risorse per la conformità rispetto alle piccole e medie imprese (PMI).

— **Complessità della catena di approvvigionamento**

Sebbene non sia questo un elemento per determinare gli operatori economici su cui concentrarsi, le autorità competenti dovrebbero tenere presente che una maggiore complessità della catena di approvvigionamento riduce in generale la trasparenza, la responsabilità e la tracciabilità dei rischi di lavoro forzato. Catene di approvvigionamento complesse comportano prodotti che attraversano molteplici fasi di produzione, trasformazione e lavorazione e/o transiti e trasbordi, spesso attraverso più giurisdizioni e regioni, e la partecipazione di molti soggetti attraverso reti di approvvigionamento transfrontaliere a più livelli. Poiché il lavoro forzato può verificarsi in molti punti di tali catene o reti di approvvigionamento, è possibile che le autorità competenti necessitino di un'analisi più approfondita per individuarlo.

⁽⁴⁵⁾ Articolo 14, paragrafo 4, dell'RLF.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. la definizione di «influenza» nella sezione 4.3.2.

4.4. Valutazione delle informazioni

4.4.1. Raccolta e valutazione delle informazioni disponibili

La prima fase del processo di indagine consiste nella raccolta e nella valutazione, da parte dell'autorità competente capofila, di tutte le informazioni pertinenti, fattuali e verificabili per determinare se vi sia la probabilità di una violazione del divieto di lavoro forzato ⁽⁴⁷⁾. A tal fine l'autorità competente capofila deve applicare anche i criteri dell'approccio basato sul rischio (sezione 4.3).

4.4.2. Fonti di informazione pertinenti

Le autorità competenti capofila possono tenere conto di numerose fonti e tipi di informazioni, tra cui:

- le informazioni presentate tramite il punto unico di presentazione delle informazioni (sezione 7 sulla presentazione delle informazioni);
- informazioni contenute nella banca dati sui rischi del lavoro forzato ⁽⁴⁸⁾, che indicheranno i rischi relativi ai prodotti e alle zone geografiche;
- indicatori di rischio del lavoro forzato ⁽⁴⁹⁾, anche con riguardo alla modalità per identificarli (sezione 3.4);
- il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) – modulo sul lavoro forzato ⁽⁵⁰⁾, che comprenderà ad esempio le precedenti decisioni relative alle violazioni del divieto, nonché le informazioni condivise tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri nell'ambito di indagini passate;
- le informazioni trasmesse da altre autorità, ad esempio gli ispettorati nazionali del lavoro, le autorità competenti per la salute e la sicurezza, le autorità fiscali e tributarie, gli organi giudiziari e le autorità incaricate di indagare sui reati relativi alla tratta di esseri umani;
- le informazioni trasmesse dai portatori di interessi, ad esempio organizzazioni della società civile, comunità locali, attivisti per i diritti dei lavoratori, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, singoli lavoratori e presunte vittime;
- le informazioni raccolte dalla Commissione e dalle autorità competenti di propria iniziativa, anche sulla base di analisi e studi, indagini svolte nell'ambito di altri quadri giuridici dell'UE, ricerche documentali, strumenti di tracciabilità della catena di approvvigionamento e altri strumenti pertinenti.

4.5. Fase preliminare delle indagini

Se la valutazione iniziale dell'autorità competente capofila indica una probabilità di violazione del divieto di lavoro forzato, tale autorità può avviare la fase preliminare di un'indagine, guidata dai criteri dell'approccio basato sul rischio illustrati nella sezione 4.3.

L'obiettivo della fase preliminare è raccogliere maggiori informazioni dagli operatori economici e da altri attori, affinché le autorità competenti capofila possano stabilire se vi sia un «sospetto fondato» di violazione del divieto di lavoro forzato.

4.5.1. Richiesta di informazioni agli operatori economici

4.5.1.1. Situazione in cui si presenta una richiesta di informazioni

Nella fase preliminare l'autorità competente capofila può chiedere informazioni agli operatori economici sottoposti a valutazione in merito alle azioni volte a prevenire, attenuare e far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività. Nel richiedere informazioni, l'autorità competente capofila deve considerare i) le dimensioni e le risorse dell'operatore economico e le informazioni cui questi può ragionevolmente accedere e ii) le informazioni che gli operatori economici possono aver presentato in precedenza alle autorità e che pertanto non dovrebbero essere richieste nuovamente (principio «una tantum»). Cfr. la sezione 4.7 per le informazioni che gli operatori economici devono fornire su richiesta. Questa fase offre agli operatori economici l'opportunità di fornire informazioni pertinenti e di comunicare le proprie osservazioni, a seconda dei casi, i) sul modo in cui affrontano i rischi di lavoro forzato nelle proprie catene di approvvigionamento in relazione ai prodotti oggetto di valutazione o ii) sul motivo per cui i sospetti dell'autorità competente capofila non sono pertinenti per i loro prodotti. L'autorità competente capofila deve valutare tali informazioni e osservazioni con diligenza e obiettività.

⁽⁴⁷⁾ Articolo 14, paragrafo 3, dell'RLF.

⁽⁴⁸⁾ Articolo 8 dell'RLF.

⁽⁴⁹⁾ Articolo 11, lettera e), dell'RLF.

⁽⁵⁰⁾ Articolo 7, paragrafo 1, dell'RLF.

Le autorità competenti capofila devono inoltre tenere presente che, sebbene il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento sia un approccio utile per gli operatori economici al fine di dimostrare che i prodotti oggetto della valutazione non sono stati ottenuti con il lavoro forzato ⁽⁵¹⁾, il regolamento non impone alcun obbligo relativo al dovere di diligenza, e che possono essere efficaci anche altri approcci, quali la tracciabilità dei prodotti, le pratiche di acquisto responsabili, i sistemi di certificazione e il monitoraggio guidato dai lavoratori.

La documentazione prodotta dagli sforzi compiuti dall'operatore economico in materia di dovere di diligenza, o derivante da altri approcci, può essere trasmessa all'autorità competente capofila durante le diverse fasi dell'indagine.

Fatto salvo l'articolo 16 del regolamento, se agisce in qualità di autorità competente capofila ⁽⁵²⁾, la Commissione può chiedere direttamente informazioni all'operatore economico senza chiedere assistenza all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'operatore economico è stabilito.

4.5.1.2. Situazione in cui non si invia una richiesta di informazioni

Sebbene in linea di principio debba inviare una richiesta di informazioni agli operatori economici, l'autorità competente capofila non lo farà qualora ritenga che tale richiesta possa compromettere l'esito dell'indagine dell'autorità ⁽⁵³⁾. Ciò può accadere in particolare nelle situazioni seguenti:

- quando vi sia un rischio elevato che gli elementi di prova scompaiano se si contatta l'operatore economico;
- quando un procedimento penale parallelo potrebbe risulterne compromesso;
- quando potenziali vittime del lavoro forzato o il firmatario della denuncia potrebbero essere esposti al rischio di ritorsioni.

Nell'effettuare tale scelta, l'autorità competente capofila deve ponderare l'efficacia della procedura, il diritto dell'operatore economico di essere ascoltato, la necessità di garantire la protezione dei testimoni e delle potenziali vittime del lavoro forzato e le specificità del caso. Se non si contatta l'operatore economico e successivamente si avvia un'indagine, si deve dare all'operatore la possibilità di presentare informazioni nella fase dell'indagine, garantendo in tal modo il rispetto del suo diritto alla difesa ⁽⁵⁴⁾.

4.5.1.3. Mancata cooperazione da parte degli operatori economici o delle autorità pubbliche

Se l'operatore economico non è stato contattato perché una richiesta di informazioni potrebbe compromettere l'esito dell'indagine, o se l'operatore economico (o un'autorità pubblica) non collabora (sezione 4.5.1.3), l'autorità competente capofila non sarà in grado di prendere in considerazione le sue osservazioni. In tali casi l'autorità competente capofila deve stabilire se sussistano sospetti fondati sulla base di qualsiasi altro dato pertinente disponibile ⁽⁵⁵⁾.

Ciò comprende tutti gli altri elementi di prova raccolti durante la valutazione iniziale dell'autorità e durante la fase preliminare delle indagini, comprese le ricerche documentali e gli elementi di prova trasmessi da altri portatori di interessi. La mancata cooperazione costituisce in linea di principio un elemento di prova pertinente (sezione 4.8.1.1).

4.5.2. Richiesta di informazioni ad «altri fornitori di prodotti», altri portatori di interessi e ulteriori accertamenti dei fatti

Se del caso, l'autorità competente capofila può anche chiedere informazioni ad «altri fornitori di prodotti» ⁽⁵⁶⁾. Ciò comprende i fabbricanti di prodotti a monte della catena di approvvigionamento che potrebbero essere stati coinvolti nel presunto lavoro forzato, o che potrebbero disporre di informazioni sui fornitori o sui fabbricanti presumibilmente coinvolti nel lavoro forzato, ma che non hanno un legame diretto con il mercato dell'UE.

⁽⁵¹⁾ Cfr. la sezione 6 delle presenti linee guida.

⁽⁵²⁾ Articolo 15, paragrafo 1, dell'RLF.

⁽⁵³⁾ Articolo 17, paragrafo 1, dell'RLF.

⁽⁵⁴⁾ Articoli 41 e 48 della Carta dei diritti fondamentali.

⁽⁵⁵⁾ Articolo 17, paragrafo 4, dell'RLF.

⁽⁵⁶⁾ Articolo 17, paragrafo 1, dell'RLF.

L'autorità competente capofila può inoltre chiedere informazioni ad altri pertinenti portatori di interessi ⁽⁵⁷⁾, quali i firmatari delle denunce, i lavoratori interessati, i sindacati, le imprese coinvolte nella logistica dei prodotti oggetto di valutazione, altre autorità pubbliche (ad esempio quelle che perseguono i reati anti-tratta) e le comunità che rappresentano i gruppi di vittime interessati.

L'autorità competente capofila deve applicare garanzie adeguate per tutelare la riservatezza e la sicurezza dei portatori di interessi che contatta, compresa l'identità dei lavoratori interessati e delle potenziali vittime del lavoro forzato. Ove possibile dovrebbe indirizzare le potenziali vittime verso gli organismi nazionali competenti (ad esempio i meccanismi di orientamento nazionali istituiti a norma della legislazione anti-tratta (sezione 4.10.1)).

4.5.3. Valutazione e conclusione della fase preliminare di un'indagine

4.5.3.1. Conclusione sui sospetti fondati

Sulla base di tutte le informazioni raccolte l'autorità competente capofila deve stabilire se vi sia un «sospetto fondato» di violazione del divieto di lavoro forzato da parte degli operatori economici sottoposti a valutazione, e pertanto deve decidere se avviare un'indagine ⁽⁵⁸⁾.

L'autorità competente capofila dispone di 30 giorni lavorativi, dalla data di ricevimento delle informazioni presentate dagli operatori economici sottoposti a valutazione, per giungere alla conclusione dell'indagine ⁽⁵⁹⁾. Se sono stati contattati più operatori economici, il termine di 30 giorni decorre dal giorno successivo alla data di ricevimento delle risposte di tutti gli operatori economici contattati.

Si intende per «sospetto fondato» un'indicazione ragionevole, basata su informazioni oggettive, fattuali e verificabili, che induce la Commissione o le autorità competenti a sospettare che probabilmente il prodotto sia stato ottenuto con il lavoro forzato ⁽⁶⁰⁾. Per informazioni oggettive e verificabili si intendono le informazioni suffragate da elementi di prova e basate su fonti attendibili. Per i tipi di prove pertinenti cfr. sezione 4.8.1.1.

Al fine di tutelare la riservatezza di eventuali procedimenti penali, quando si accerta un sospetto fondato, l'autorità competente capofila di uno Stato membro che desidera avviare un'indagine formale dovrebbe innanzitutto contattare le autorità incaricate di indagare sui reati relativi alla tratta di esseri umani (sezione 4.10.2), allo scopo di coordinare i tempi e valutare il possibile effetto di tale indagine sui procedimenti penali in corso. Le indagini e le decisioni a norma del regolamento non sono subordinate a un procedimento penale.

4.5.3.2. Conclusione sull'assenza di sospetti fondati e sulla possibilità per gli operatori economici di rispondere a tali sospetti

Se alla luce di tutte le informazioni raccolte i sospetti dell'autorità competente capofila non equivalgono a un sospetto fondato di violazione del divieto di lavoro forzato, o se le ragioni che hanno motivato l'esistenza di tale sospetto sono state eliminate, l'autorità competente capofila non deve avviare un'indagine e deve informarne l'operatore economico ⁽⁶¹⁾. Qualora l'operatore economico dimostri, entro il termine di 30 giorni, che sta adottando misure adeguate per affrontare la situazione di lavoro forzato, l'autorità competente capofila può decidere di concedere agli operatori economici interessati un periodo di tempo ragionevole per completare tali misure e porre fine al lavoro forzato, tenendo conto tra l'altro della complessità del processo, della possibilità concreta di porre fine al lavoro forzato, del numero di portatori di interessi coinvolti e delle dimensioni e delle risorse degli operatori economici interessati ⁽⁶²⁾.

Dopo tale periodo di tempo ragionevole, l'autorità competente capofila deve stabilire se le misure abbiano raggiunto il loro obiettivo, e pertanto se i suoi sospetti siano effettivamente fondati.

È possibile che in alcuni casi non sia realistico affrontare i rischi del lavoro forzato in un breve periodo di tempo. Ciò vale in particolare per la maggior parte dei casi di lavoro forzato imposto dallo Stato, in quanto l'operatore economico esercita un'influenza limitata sull'eliminazione delle politiche statali che ne sono alla base. In questi casi il disimpegno responsabile può costituire l'unico mezzo disponibile per contrastare il lavoro forzato nel processo produttivo (sezione 6.4.3).

⁽⁵⁷⁾ Articolo 17, paragrafo 1, dell'RLF.

⁽⁵⁸⁾ Articolo 17, paragrafo 3, dell'RLF.

⁽⁵⁹⁾ Articolo 17, paragrafo 3, dell'RLF.

⁽⁶⁰⁾ Articolo 2, punto 16), dell'RLF.

⁽⁶¹⁾ Articolo 17, paragrafo 5, dell'RLF.

⁽⁶²⁾ Considerando 44 dell'RLF.

4.6. Indagine

Se ritiene che sussista un «sospetto fondato» di violazione del divieto di lavoro forzato da parte degli operatori economici sottoposti a valutazione, l'autorità competente capofila deve avviare un'indagine ⁽⁶³⁾.

L'autorità competente capofila deve fornire agli operatori economici oggetto dell'indagine informazioni pertinenti sul processo di indagine e sulle possibili conseguenze dell'indagine (sezione 4.6.1). Durante questa fase l'autorità competente capofila ha il potere di raccogliere ulteriori informazioni pertinenti per la sua valutazione, in situazioni eccezionali anche attraverso ispezioni in loco (sezione 4.6.3 4.6.4).

Le indagini a norma del regolamento non pregiudicano eventuali procedimenti penali ai sensi della legislazione anti-tratta dell'UE o nazionale.

4.6.1. Diritto dell'operatore economico di essere informato e ascoltato

Dopo aver deciso di avviare l'indagine, l'autorità competente capofila dispone di tre giorni lavorativi per fornire all'operatore economico le informazioni indicate di seguito.

- L'avvio dell'indagine e le eventuali conseguenze ⁽⁶⁴⁾, comprese le conseguenze derivanti dalla mancata cooperazione e gli eventuali ordini di divieto e di smaltimento.
- I prodotti, o parti di prodotti, oggetto dell'indagine e altre informazioni pertinenti, quali i siti di produzione interessati. Se in una fase successiva dell'indagine si aggiungono prodotti supplementari, si dovrebbe informare debitamente l'operatore economico e concedergli tempo sufficiente per rispondere alle accuse relative a tali prodotti supplementari.
- I motivi dell'indagine, a meno che la comunicazione di tali informazioni non comprometta l'esito dell'indagine, ad esempio per il rischio che gli elementi di prova scompaiano o il rischio per le potenziali vittime. Nel fornire tali motivi, occorre tutelare la riservatezza e la sicurezza dei portatori di interessi.
- Il diritto dell'operatore economico di presentare osservazioni entro un determinato termine, comprese eventuali informazioni pertinenti non fornite durante la fase preliminare oppure informazioni sulle azioni più recenti volte a contrastare il lavoro forzato in relazione ai prodotti oggetto dell'indagine. Il diritto dell'operatore economico di essere ascoltato è un aspetto fondamentale dell'indagine ⁽⁶⁵⁾.

4.6.2. Richiesta di informazioni agli operatori economici

Come nella fase preliminare, l'autorità competente capofila può chiedere informazioni agli operatori economici oggetto dell'indagine durante l'indagine formale (cfr. sezioni 4.5.1 e 4.7). Un elenco indicativo di tali informazioni figura nella sezione 4.7.

L'autorità competente capofila deve fissare un termine di almeno 30 giorni lavorativi e non superiore a 60 giorni lavorativi per la presentazione delle informazioni richieste. Gli operatori economici possono chiedere una proroga se forniscono un motivo valido per tale proroga. Tale richiesta di proroga deve essere debitamente valutata dall'autorità competente capofila, tenendo conto delle circostanze del caso, comprese le dimensioni e le risorse economiche dell'operatore economico interessato, ad esempio se l'operatore economico è una PMI ⁽⁶⁶⁾.

4.6.3. Contatti con altri portatori di interessi pertinenti e ispezioni in loco

Come nella fase preliminare, durante l'indagine l'autorità competente capofila può anche raccogliere informazioni da altri portatori di interessi pertinenti ⁽⁶⁷⁾.

L'autorità competente capofila può effettuare ispezioni in loco ⁽⁶⁸⁾, per confermare o confutare le prove già raccolte e raccogliere ulteriori prove. Tali prove possono essere sia a carico che a discarico.

⁽⁶³⁾ Articolo 18 dell'RLF.

⁽⁶⁴⁾ Articolo 18, paragrafo 1, dell'RLF.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. articolo 16, paragrafo 2, e considerando 68 dell'RLF.

⁽⁶⁶⁾ Articolo 18, paragrafo 4, dell'RLF.

⁽⁶⁷⁾ Articolo 18, paragrafo 5, dell'RLF.

⁽⁶⁸⁾ Articolo 19 dell'RLF.

4.6.3.1. Ispezioni da parte delle autorità competenti all'interno dell'UE

Durante la fase preliminare o nel corso di un'indagine formale, le autorità competenti capofila degli Stati membri possono effettuare ispezioni sul proprio territorio, qualora lo ritengano necessario e proporzionato, conformemente al diritto dell'UE e alla rispettiva legislazione nazionale. Le autorità competenti capofila possono anche chiedere la cooperazione di altre autorità nazionali, come le autorità del lavoro, sociali, sanitarie o fiscali. A seconda del quadro legislativo nazionale e delle pertinenti autorizzazioni giudiziarie, ciò può includere la possibilità di effettuare ispezioni senza preavviso dei locali commerciali e di copiare o sequestrare documenti.

Le autorità competenti capofila devono cooperare con altre autorità dello stesso Stato membro che stanno indagando su casi analoghi (ad esempio ispettorati del lavoro, autorità di contrasto nel contesto dell'applicazione della legislazione anti-tratta dell'UE o nazionale). Ciò vale in particolare quando è possibile che in tale contesto le altre autorità abbiano effettuato controlli senza preavviso nei locali commerciali degli operatori economici.

4.6.3.2. Ispezioni da parte della Commissione al di fuori dell'UE

In circostanze eccezionali la Commissione, che nei casi concernenti il lavoro forzato al di fuori dell'UE agisce in qualità di autorità competente capofila, può effettuare tutti i controlli e le ispezioni necessari, a condizione che gli operatori economici e i governi dei paesi terzi in questione diano il loro consenso ⁽⁶⁹⁾. Il rifiuto di concedere il consenso può essere considerato mancata cooperazione alla luce delle circostanze di fatto e di diritto del caso.

4.6.4. *Riservatezza delle indagini*

Tutte le informazioni non pubbliche raccolte nel corso del processo di indagine devono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione del regolamento, se non diversamente previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale nel rispetto del diritto dell'Unione ⁽⁷⁰⁾. Se ad esempio si individua un sospetto comportamento criminale, le autorità di contrasto o giudiziarie devono essere informate.

Le informazioni raccolte in qualsiasi fase del processo di indagine dagli operatori economici e da altri portatori di interessi, compresa la loro identità, devono essere trattate in modo riservato, salvo indicazione contraria. In linea di principio pertanto la Commissione e le autorità competenti non devono divulgare tali informazioni a terzi né darvi accesso. L'obiettivo è proteggere le vittime, i firmatari delle denunce, gli informatori, i segreti aziendali e altri dati sensibili. Si incoraggiano le autorità competenti a chiedere la consulenza di altri organismi ed enti pubblici con esperienza in materia di migliori pratiche per mantenere tali dati sicuri e riservati.

Nel caso di operatori economici per i quali sia stata adottata una decisione che accerta una violazione del divieto di lavoro forzato, la loro identità e quella dei fornitori e dei fabbricanti del prodotto coinvolti possono essere divulgate nella decisione se ciò è necessario per identificare il prodotto vietato ⁽⁷¹⁾.

4.6.5. *Esito dell'indagine* ⁽⁷²⁾

Dopo aver adottato il provvedimento formale di avvio dell'indagine, l'autorità competente capofila deve stabilire se vi sia stata una violazione del divieto di lavoro forzato. Deve pertanto adottare una decisione che accerti una violazione del divieto (sezione 4.8), oppure deve chiudere l'indagine entro un «periodo di tempo ragionevole», che in linea di principio non dovrebbe superare i nove mesi dalla data di avvio dell'indagine.

Se l'autorità competente capofila non è in grado di accertare una violazione del divieto di lavoro forzato, deve chiudere l'indagine e informarne gli operatori economici. Deve inoltre informare le altre autorità competenti, e se del caso la Commissione, tramite l'ICSMS - modulo sul lavoro forzato. La chiusura dell'indagine non preclude l'avvio di una nuova indagine sugli stessi prodotti e operatori economici qualora emergano nuove informazioni, e lascia impregiudicate le indagini penali in corso o future sulla stessa questione.

⁽⁶⁹⁾ Articolo 19, paragrafo 3, dell'RLF.

⁽⁷⁰⁾ Articolo 32, paragrafi 1 e 2, dell'RLF.

⁽⁷¹⁾ Articolo 20 e articolo 22, paragrafo 1, lettera c), dell'RLF.

⁽⁷²⁾ Articolo 20 dell'RLF.

4.7. Cooperazione degli operatori economici con le autorità competenti e informazioni che si possono richiedere

In qualsiasi fase del processo di indagine, l'autorità competente capofila ha la facoltà di chiedere informazioni agli operatori economici che mettono a disposizione i prodotti oggetto di valutazione sul mercato dell'UE, e se del caso ai fornitori di prodotti stabiliti al di fuori dell'UE ⁽⁷³⁾. Può trattarsi di informazioni concernenti: a) le misure da essi adottate per individuare, prevenire, attenuare, far cessare i rischi di lavoro forzato o porvi rimedio nelle loro attività e nelle catene di approvvigionamento cui partecipano in relazione a tali prodotti; b) le condizioni di lavoro nel sito del presunto lavoro forzato, dove i prodotti sono stati fabbricati o da cui provengono; e c) i prodotti oggetto di valutazione.

Gli operatori economici devono cooperare senza riserve al processo d'indagine, ossia devono: a) partecipare in maniera costruttiva all'indagine; b) fornire tutte le informazioni richieste; c) garantire che le informazioni fornite siano accurate, significative, pertinenti e complete; e d) fornire le informazioni entro il termine stabilito. Non si tratta solo di un obbligo giuridico, ma anche del modo migliore per dissipare i sospetti dell'autorità competente capofila ed evitare così l'avvio di un'indagine o una conclusione dell'indagine in cui si stabilisca la violazione del divieto di lavoro forzato. La mancata cooperazione (sezione 4.8.2.14.8.2.1 avrà conseguenze negative per gli operatori economici oggetto dell'indagine.

Se gli operatori economici incontrano ritardi inevitabili o insormontabili difficoltà nella raccolta delle informazioni richieste, devono informare proattivamente l'autorità competente capofila non appena possibile, prima della scadenza dei termini. Gli operatori economici sottoposti a valutazione possono, qualora si tratti di PMI, chiedere il sostegno di un punto di contatto nazionale in uno Stato membro interessato sulla modalità di dialogo con l'autorità competente capofila.

Per assicurare una comunicazione efficace con le autorità competenti capofila, si incoraggiano gli operatori economici a designare un servizio o una persona di contatto specifici all'interno dell'impresa per gestire tali interazioni.

Le sezioni 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.3 contengono elenchi esemplificativi, ma non esaustivi, di esempi dei tipi di informazioni che l'autorità competente capofila potrebbe richiedere durante il processo di indagine. L'autorità competente capofila dovrebbe valutare attentamente quali informazioni richiedere, in linea con le specificità del caso e con gli elementi menzionati nella sezione 4.5.1.1. Gli operatori economici hanno facoltà di fornire altre informazioni che ritengano appropriate o necessarie per dissipare i sospetti in merito alla violazione del divieto di lavoro forzato. L'elenco non classifica le informazioni in ordine di importanza. L'autorità competente capofila è tenuta a esaminare, e se del caso a prendere in considerazione, le informazioni fornite, ma la trasmissione di tali informazioni non garantisce l'assoluzione dell'operatore economico né che il prodotto non sarà oggetto di una decisione di divieto.

4.7.1. Esempi di informazioni sulle misure adottate dall'operatore economico per individuare, prevenire, attenuare, far cessare i rischi di lavoro forzato o porvi rimedio

- Politiche aziendali, codici di condotta, documenti di governance, responsabilità della dirigenza in materia di vigilanza;
- materiali di formazione per dirigenti, dipendenti e fornitori;
- politiche in materia di appalti, codici di condotta dei fornitori, clausole contrattuali sul divieto di lavoro forzato, nonché coinvolgimento e monitoraggio dei fornitori;
- valutazioni del rischio a livello settoriale;
- documentazione attestante l'adozione di misure preventive;
- documentazione attestante l'istituzione di un meccanismo per il trattamento dei reclami;
- documentazione attestante la partecipazione a sistemi di certificazione multipartecipativi o di settore;
- coinvolgimento dei portatori di interessi e dei titolari dei diritti, e consultazioni con le ONG, i sindacati e le comunità;
- relazioni sugli sforzi intrapresi in materia di dovere di diligenza, compresi quelli effettuati in conformità della legislazione nazionale e dell'UE applicabili;
- piani d'azione correttivi e valutazioni delle prestazioni;
- relazioni di audit indipendenti svolte da terzi.

⁽⁷³⁾ Articolo 17, paragrafi 1 e 2, e articolo 18, paragrafo 3, dell'RLF.

4.7.2. Esempi di informazioni sulle condizioni di lavoro nel sito del presunto lavoro forzato

- Trascrizioni dei colloqui con i lavoratori e testimonianze scritte;
- audit sociali;
- foto/video delle condizioni di lavoro e/o dei dormitori;
- note di conversazioni e copie di messaggi e corrispondenza per posta elettronica;
- elenco dei lavoratori, accordi/contratti di lavoro, buste paga e documentazione finanziaria dei dipendenti;
- risultati delle indagini effettuate (ad esempio da sindacati o rappresentanti dei lavoratori sulle condizioni di lavoro);
- informazioni sulla riparazione che dimostrino la soddisfazione dei lavoratori, la compensazione, le misure correttive e di prevenzione.

4.7.3. Esempi di informazioni sul prodotto che si presume violi il divieto di lavoro forzato. ⁽⁷⁴⁾

4.7.3.1. Identificazione del prodotto

- Informazioni raccolte con gli strumenti di tracciabilità e con i dati relativi al commercio, alle dogane e alle spedizioni;
- risultati delle prove di laboratorio, comprese le prove isotopiche;
- descrizione, nome o marchio del prodotto, requisiti specifici previsti dal diritto dell'Unione per l'identificazione del prodotto, ad esempio codici SA, codici NC, tipo, riferimento, modello, lotto o numero di serie apposto sul prodotto o riportato sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, oppure un identificativo unico del passaporto digitale del prodotto;
- elementi di prova della tracciabilità del prodotto (ad esempio certificati della catena di custodia, dati sulla tracciabilità delle materie prime);
- documentazione che collega il prodotto finito alla fonte di materie prime;
- distinte dei materiali, in particolare se pertinenti per determinare la percentuale della parte o dei componenti del prodotto potenzialmente ottenuti con il lavoro forzato;
- certificati di origine dei siti da cui provengono i prodotti;
- quantità o volume e valore dei prodotti interessati (ad esempio il totale delle unità prodotte, importate o immesse sul mercato dell'UE durante il periodo di riferimento);
- informazioni sull'inventario e sui siti di distribuzione e stoccaggio, anche per le vendite a distanza, all'interno dell'UE.

4.7.3.2. Struttura e attori della catena di approvvigionamento

- Descrizione della catena di approvvigionamento, comprendente le fasi principali della produzione, della fabbricazione o dell'estrazione mineraria;
- elenco dei fabbricanti, dei produttori e dei fornitori per quanto riguarda le fasi principali della produzione, compresi i seguenti dati per ciascuno di essi: nome, denominazione commerciale o marchio registrato, recapiti, numero di identificazione unico nel paese in cui sono stabiliti e, se disponibile, numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);
- mappe della catena di approvvigionamento estese a livelli e sottolivelli, che indichino i fornitori diretti e indiretti;
- informazioni sugli assetti proprietari e sui rapporti tra i fornitori e l'operatore economico ed eventuali intermediari terzi (ad esempio controllata, joint venture, contraente indipendente);
- ruoli dei soggetti coinvolti, compresi gli spedizionieri e gli esportatori;
- affidavit degli operatori economici partecipanti al processo di produzione.

⁽⁷⁴⁾ Articolo 17, paragrafo 1, e articolo 18, paragrafo 3, dell'RLF.

4.7.3.3. Informazioni sugli impianti e sull'ubicazione

- Identificazione dei luoghi e degli impianti nelle fasi chiave di estrazione, raccolta, produzione, fabbricazione o attività mineraria (nomi, indirizzi, entità operative);
- elementi di prova dell'ubicazione eventualmente disponibili, quali immagini satellitari, coordinate GPS o altri dati di geolocalizzazione.

4.7.3.4. Registrazioni relative alle transazioni e alla logistica

- Ordini di acquisto;
- fatture e ricevute per tutti i fornitori;
- bolle di accompagnamento del carico;
- registrazioni dei pagamenti;
- elenchi d'inventario dei fornitori e degli acquirenti, comprese le ricevute di deposito/banchina;
- documenti di spedizione e di trasporto (manifesti, polizze di carico per il trasporto aereo, marittimo o terrestre);
- dati relativi alle importazioni/esportazioni.

4.7.3.5. Elementi di prova relativi alla produzione e alla capacità

- Ordini di produzione;
- relazioni sulla capacità produttiva dello stabilimento;
- elementi di prova che dimostrino la coerenza tra i volumi in entrata e i volumi in uscita per il prodotto o i prodotti estratti, raccolti, fabbricati, prodotti o ottenuti da attività mineraria.

4.8. Decisioni sulle violazioni del divieto di lavoro forzato

Se stabilisce che gli operatori economici oggetto dell'indagine hanno violato il divieto di lavoro forzato, l'autorità competente capofila deve adottare una decisione in tal senso. Tale decisione deve contenere elementi sia procedurali che sostanziali, tra cui il divieto di immettere i prodotti interessati sul mercato dell'Unione (sezione 4.8.3). Tutte le decisioni devono essere pubblicate sul portale unico sul lavoro forzato ⁽⁷⁵⁾.

4.8.1. Accertamento di una violazione del divieto di lavoro forzato

4.8.1.1. Standard probatorio e tipo di prove richieste

L'autorità competente capofila ha l'onere di accertare una violazione del divieto di lavoro forzato. A tal fine deve fornire prove credibili del fatto che i) si sia fatto ricorso al lavoro forzato per ottenere i prodotti oggetto dell'indagine e ii) gli operatori economici oggetto dell'indagine abbiano messo a disposizione sul mercato dell'UE tali prodotti o li abbiano esportati dall'UE ⁽⁷⁶⁾.

La soglia probatoria da applicare deve riflettere la natura amministrativa del divieto di lavoro forzato a norma del regolamento. Le soglie probatorie valide per il diritto penale non costituiscono pertanto un parametro di riferimento pertinente.

Possono emergere difficoltà probatorie nello stabilire che i prodotti immessi o messi a disposizione nell'UE o esportati dall'UE siano stati ottenuti con il lavoro forzato. Può essere peraltro difficile ottenere prove dalle parti direttamente interessate (ad esempio per timore di ritorsioni), effettuare audit affidabili od ottenere prove dirette di pratiche problematiche (ad esempio a causa della mancanza di documentazione relativa alla retribuzione dei lavoratori o alle spese di assunzione pagate dai lavoratori). Spesso pertanto l'accertamento di una violazione del divieto di lavoro forzato richiederà una combinazione di diversi tipi di prove tra cui prove indirette e circostanziali.

⁽⁷⁵⁾ Articolo 12, lettera f), dell'RLF.

⁽⁷⁶⁾ Articolo 20, paragrafo 1, dell'RLF.

Di seguito si indicano alcuni esempi di prove che si possono prendere in considerazione ai fini dell'accertamento di una violazione del divieto di lavoro forzato:

- trascrizioni dei colloqui;
- testimonianze scritte;
- relazioni e documenti tratti da meccanismi di trattamento dei reclami esistenti a livello aziendale, di comunità o settoriale;
- audit sociali. Sono esclusi, in quanto non sono considerati credibili, gli audit sociali effettuati in situazioni in cui i lavoratori sono minacciati o sottoposti a costante vigilanza e/o supervisione da parte della dirigenza, o in cui l'accesso agli impianti di produzione è limitato;
- foto/video delle condizioni di lavoro e/o dei dormitori;
- note di conversazioni e copie di messaggi e corrispondenza per posta elettronica;
- accordi/contratti di lavoro, buste paga e documentazione finanziaria dei dipendenti;
- dichiarazioni pubbliche, documenti e registri aziendali;
- immagini satellitari e geolocalizzazione degli impianti;
- risultati delle prove di laboratorio, comprese le prove isotopiche;
- informazioni raccolte con gli strumenti di tracciabilità e con i dati relativi al commercio, alle dogane e alle spedizioni;
- pubblicazioni, ricerche e relazioni disponibili al pubblico;
- statistiche, studi e analisi interni;
- articoli apparsi sui media;
- risultati delle indagini effettuate (ad esempio da sindacati o rappresentanti dei lavoratori sulle condizioni di lavoro);
- ricerche documentali e analisi open source (ad esempio di documentazione ufficiale oppure dell'assetto proprietario dei soggetti pertinenti);
- mappatura del rischio a livello settoriale;
- informazioni relative al prodotto oggetto dell'indagine (per alcuni esempi cfr. sezione 4.7.3);
- informazioni sulla tracciabilità del prodotto (sezione 4.7.3). L'assoluta mancanza di informazioni sulla tracciabilità, oppure l'impossibilità di fornire tali informazioni, nel caso in cui un prodotto, una materia prima o un componente possa essere stato miscelato con un prodotto ad alto rischio di lavoro forzato, può incidere negativamente sulla valutazione complessiva degli elementi di prova;
- documenti di enti pubblici che indicano programmi di lavoro forzato imposti dallo Stato (disposizioni di legge, documenti strategici, relazioni, istruzioni amministrative o mandati istituzionali);
- informazioni che indicano la partecipazione di un operatore economico o di un fornitore interessati a programmi di lavoro forzato imposti dallo Stato.

4.8.1.2. Valutazione delle prove nei casi di lavoro forzato imposto dallo Stato

Nei casi di lavoro forzato imposto dallo Stato, l'autorità competente capofila deve stabilire che i) il lavoro forzato è imposto da autorità statali, agenti che agiscono per conto di autorità statali od organizzazioni che esercitano un'autorità analoga a quella statale in una determinata zona geografica e ii) che il prodotto oggetto dell'indagine è legato a tale pratica di imposizione del lavoro forzato o a tale zona geografica. Si devono applicare indicatori e definizioni di rischio specifici per il lavoro forzato imposto dallo Stato ⁽⁷⁷⁾. L'elenco nella sezione 4.8.1.1 è ancora pertinente, benché la credibilità di alcuni tipi di prove si debba valutare attentamente alla luce della coercizione e dell'opacità sistemiche nell'ambito delle quali si svolge il lavoro forzato imposto dallo Stato. Ad esempio gli audit sociali condotti nelle zone geografiche interessate da lavoro forzato imposto dallo Stato non si dovrebbero considerare prove credibili, nella misura in cui si svolgono in assenza di un accesso illimitato agli impianti pertinenti e i lavoratori non possono parlare liberamente e senza supervisione.

Data la sua natura sistemica, è inoltre improbabile che il lavoro forzato imposto dallo Stato si verifichi solo in casi specifici in una particolare zona geografica. Gli elementi di prova del lavoro forzato imposto dallo Stato in una determinata zona geografica, raccolti per un caso in cui l'autorità competente capofila abbia accertato una violazione del divieto di lavoro forzato, saranno di grande rilevanza in altri casi riguardanti la stessa regione.

4.8.2. Accertamento di una violazione in caso di mancata cooperazione

Se un operatore economico o un'autorità pubblica non collaborano a un'indagine e impediscono in tal modo all'autorità competente capofila di raccogliere presso di loro prove fattuali o di altro tipo, l'autorità competente capofila deve stabilire la violazione del divieto di lavoro forzato sulla base di qualsiasi altro dato disponibile ⁽⁷⁸⁾. L'obiettivo di questa disposizione è garantire che il regolamento possa ancora essere applicato efficacemente anche in caso di mancata cooperazione da parte degli operatori economici o delle autorità pubbliche. Si riportano di seguito alcuni esempi di mancata cooperazione ⁽⁷⁹⁾:

- rifiuto di fornire le informazioni richieste senza una motivazione valida;
- omessa comunicazione delle informazioni richieste entro il termine stabilito senza una motivazione valida;
- comunicazione di informazioni incomplete, fuorvianti o inesatte, oppure di una notevole quantità di informazioni irrilevanti, con l'obiettivo di bloccare l'indagine;
- qualsiasi altra azione dell'operatore economico o di un'autorità pubblica che ostacoli l'indagine, anche nel caso in cui sia individuato un rischio di lavoro forzato imposto dallo Stato durante il processo di indagine. Ciò vale anche per le ispezioni in loco.

Nel valutare la mancata cooperazione, occorre prestare particolare attenzione alle dimensioni e alle risorse degli operatori economici e alla loro capacità di fornire le informazioni complete richieste.

4.8.2.1. Standard probatori nei casi di mancata cooperazione

In caso di mancata cooperazione, anche per il lavoro forzato imposto dallo Stato, le violazioni del divieto di lavoro forzato devono comunque essere dimostrate sulla base di prove credibili. Poiché di solito dall'operatore economico o dall'autorità pubblica si possono ottenere direttamente soltanto scarse informazioni credibili, o non se ne possono ottenere affatto, in caso di mancata cooperazione svolgono comunque un ruolo importante le prove raccolte da altre fonti di informazione durante il processo di indagine, nonché le prove indirette e circostanziali. Come si indica nella sezione 4.5.1.3, in linea di principio la mancata cooperazione costituisce un elemento di prova che, unito agli elementi di fatto e di diritto disponibili citati in precedenza, rappresenterebbe in generale una base sufficiente per accertare una violazione.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. OIL (2025) ILO indicators of forced labour e il capitolo 9 di OIL (2024) «Hard to see, harder to count».

⁽⁷⁸⁾ Articolo 20, paragrafo 2, dell'RLF.

⁽⁷⁹⁾ Articolo 20, paragrafo 2, dell'RLF.

4.8.3. *Contenuto della decisione*

Le decisioni relative alle violazioni del divieto devono contenere le informazioni elencate di seguito ⁽⁸⁰⁾:

- Il divieto generale di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti interessati e di esportarli ⁽⁸¹⁾, indicando nei dettagli i prodotti specifici da vietare, la descrizione dei risultati dell'indagine e le informazioni necessarie alle autorità doganali per identificare il prodotto o gli operatori economici menzionati.

Sulla base della formulazione dell'articolo 3 del regolamento e del suo obiettivo ⁽⁸²⁾, il divieto riguarda uno o più prodotti ed è di applicazione generale. Esso si applica pertanto non solo agli operatori economici menzionati in quella decisione, ma anche a qualsiasi altro operatore economico che immetta o metta a disposizione sul mercato dell'Unione tali prodotti o li esporti. L'applicazione generale è necessaria per evitare l'elusione, che si verificherebbe se il divieto si applicasse soltanto agli operatori economici che sono i destinatari diretti dell'indagine. L'ampio ambito di applicazione della decisione relativa alla violazione del divieto è radicato pertanto nel principio dell'efficacia, il quale richiede che le norme dell'UE siano interpretate in modo da garantirne la piena efficacia nella pratica ⁽⁸³⁾, ed è coerente con l'interpretazione estensiva delle norme che mirano a tutelare i diritti fondamentali.

- **L'ordine di ritirare i prodotti soggetti al divieto generale** ⁽⁸⁴⁾

Alla luce dell'applicazione generale del divieto, i prodotti oggetto di una decisione devono essere ritirati dal mercato dell'UE. Qualora rilevino la presenza di tali prodotti sul mercato dell'UE, le autorità di vigilanza del mercato devono adottare senza indugio misure per garantirne il ritiro.

Nella stessa decisione relativa alla violazione del divieto, lo specifico ordine di ritiro è espressamente rivolto agli operatori economici interessati che sono stati oggetto dell'indagine. Questi ultimi devono ritirare dal mercato dell'UE tutti i prodotti vietati già immessi o messi a disposizione, e devono rimuovere da ogni interfaccia online i contenuti relativi ai prodotti vietati (sezione 5.1.1.1). Tale obbligo di ritiro non riguarda i prodotti che hanno già raggiunto gli utilizzatori finali.

- **L'ordine di smaltire i prodotti o le parti sostituibili del prodotto soggetti al divieto generale** ⁽⁸⁵⁾

La decisione relativa alla violazione del divieto contiene anche un ordine di smaltimento, espressamente rivolto agli operatori economici che sono stati oggetto dell'indagine. L'articolo 25 del regolamento stabilisce le modalità di smaltimento. Le autorità competenti devono garantire che gli operatori economici non traggano vantaggi economici dallo smaltimento del prodotto in modo diretto o indiretto.

Se la decisione vieta una parte specifica di un prodotto e tale parte è sostituibile, agli operatori economici interessati si deve dare la possibilità di estrarre e sostituire tale parte entro un termine ragionevole. La parte deve quindi essere smaltita secondo i principi di cui sopra, e sostituita con un'altra parte esente dal lavoro forzato. Dopo aver dimostrato che i prodotti oggetto della decisione (o alcuni di essi) sono esenti dal lavoro forzato, gli operatori economici possono immettere sul mercato dell'UE o esportare tali prodotti, giacché questi non sono più disciplinati dalla decisione (sezione 4.9).

⁽⁸⁰⁾ Articolo 20, paragrafi 4 e 5, e articolo 22, paragrafo 1, dell'RLF; Si noti che l'articolo 22, paragrafo 2, dell'RLF prevede l'adozione di un atto di esecuzione che specifichi ulteriormente le informazioni da includere nella decisione.

⁽⁸¹⁾ Articolo 20, paragrafo 4, lettera a), dell'RLF.

⁽⁸²⁾ Considerando 5 dell'RLF.

⁽⁸³⁾ Corte di giustizia, causa 33/76, *Rewe-Zentralfinanz eG/Landwirtschaftskammer für das Saarland* [1976] ECR 1989, punto 5.

⁽⁸⁴⁾ Articolo 20, paragrafo 4, lettera b), dell'RLF.

⁽⁸⁵⁾ Articolo 20, paragrafo 4, lettera c), e articolo 25 dell'RLF.

— **Altri elementi della decisione**

La decisione deve inoltre prevedere un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici devono conformarsi agli ordini ⁽⁸⁶⁾. Tale termine non deve essere inferiore a 30 giorni lavorativi per le merci non deperibili e a 10 giorni lavorativi per le merci deperibili, a decorrere dalla data di notifica della decisione. Nel fissare il termine l'autorità competente deve tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore economico (in particolare se l'operatore è una PMI), della percentuale della parte del prodotto realizzata con il lavoro forzato nonché del fatto che la parte sia sostituibile, e delle circostanze specifiche del caso.

La decisione contiene infine informazioni sulla possibilità di chiedere all'autorità competente di riesaminarla o ritirarla (sezioni 4.9.1 e 4.9.2), nonché sulle opzioni di ricorso contro di essa nella giurisdizione competente (ad esempio se sia possibile un ricorso, il tipo di ricorso disponibile e i termini applicabili) (sezione 4.9.3).

4.8.4. *Catene di approvvigionamento di importanza strategica o critica per l'UE* ⁽⁸⁷⁾

Se i prodotti fanno parte di una catena di approvvigionamento di importanza strategica o critica per l'UE, l'autorità competente capofila può decidere, al fine di prevenire perturbazioni del mercato unico, di astenersi dall'imporre un ordine di smaltimento, ordinando invece agli operatori economici di trattenere i prodotti a proprie spese per un determinato periodo di tempo. Durante tale periodo i prodotti non possono essere immessi sul mercato, e l'operatore economico deve eliminare il lavoro forzato individuato. Nell'adottare tale decisione, l'autorità competente capofila dovrebbe tener conto tra l'altro della possibilità concreta di eliminare il lavoro forzato e della volontà dell'operatore economico di farlo.

Il periodo di tempo previsto deve essere proporzionato, e non deve superare il tempo necessario per eliminare il lavoro forzato. Se l'operatore economico dimostra di aver ottemperato a tale obbligo entro il termine previsto, l'autorità deve revocare la propria decisione per il futuro e consentire di immettere nuovamente sul mercato i prodotti, compresi quelli trattenuti. In caso contrario l'operatore economico deve smaltire i prodotti.

La valutazione dell'importanza strategica o critica dei prodotti per l'UE spetta all'autorità competente capofila; quest'ultima tuttavia dovrà tenere conto dei pertinenti atti legislativi dell'UE, in particolare:

- l'elenco dei settori di cui al regolamento dell'UE sull'industria a zero emissioni nette ⁽⁸⁸⁾;
- la raccomandazione della Commissione relativa ai settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell'UE ⁽⁸⁹⁾ e la comunicazione congiunta sul rafforzamento della sicurezza economica dell'UE ⁽⁹⁰⁾;
- i prodotti elencati nel regolamento sulle materie prime critiche ⁽⁹¹⁾;
- il piano d'azione RESourceEU ⁽⁹²⁾.

Per garantire un approccio coerente in merito all'importanza strategica, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero chiedere il parere della Commissione.

⁽⁸⁶⁾ Articolo 22, paragrafo 1, lettera b), dell'RLF.

⁽⁸⁷⁾ Articolo 20, paragrafo 5, e considerando 48 dell'RLF.

⁽⁸⁸⁾ Allegato del Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj>).

⁽⁸⁹⁾ Raccomandazione (UE) 2023/2113 della Commissione, del 3 ottobre 2023, relativa ai settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell'UE ai fini di un'ulteriore valutazione dei rischi con gli Stati membri (GU L, 2023/2113, 11.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2113/oj>).

⁽⁹⁰⁾ JOIN(2025) 977 final, 3.12.2025.

⁽⁹¹⁾ Allegato II del Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj>).

⁽⁹²⁾ COM(2025) 945 final - Piano d'azione RESourceEU. Accelerare la strategia per le materie prime critiche per adattarsi a una realtà nuova, 3.12.2025.

4.9 Riesame delle decisioni e dei ricorsi

Le decisioni possono essere oggetto di domanda di riesame (sezione 4.9.1), di richieste di revoca quando gli operatori economici si siano conformati alla decisione (sezione 4.9.2) e di ricorso (sezione 4.9.3).

4.9.1. Domande di riesame di una decisione ⁽⁹³⁾

Gli operatori economici ai quali sia esplicitamente destinata una decisione relativa alla violazione del divieto e quelli che dimostrino in altro modo di essere direttamente e individualmente interessati possono chiedere in qualsiasi momento il riesame della decisione.

Gli operatori economici possono chiedere una modifica dell'ambito di applicazione della decisione o la sua revoca per il futuro, ma solo sulla base di nuove informazioni sostanziali che non erano state portate a conoscenza dell'autorità competente capofila nel corso dell'indagine, e soltanto una volta che l'operatore economico abbia eliminato il lavoro forzato.

L'autorità competente capofila che ha preso inizialmente la decisione deve decidere in merito alla domanda entro 30 giorni lavorativi. Conformemente al principio di buona amministrazione ⁽⁹⁴⁾, tali decisioni devono essere debitamente motivate. È però possibile respingere in via sommaria le domande manifestamente irricevibili o manifestamente infondate.

Una richiesta che sia stata ritenuta fondata può comportare una modifica dell'ambito di applicazione di una decisione o la sua revoca per il futuro. In caso di revoca di una decisione, l'autorità competente capofila deve informare gli operatori economici destinatari espliciti della decisione, e se del caso qualsiasi altro operatore economico direttamente e individualmente interessato. Deve inoltre rimuovere la decisione dal portale unico sul lavoro forzato.

4.9.2. Domanda di revoca di una decisione quando gli operatori economici vi si siano conformati, e informazioni che essi devono presentare

Se un operatore economico si è conformato a una decisione, può chiederne la revoca per il futuro, vale a dire a decorrere da quel momento stesso. La domanda dell'operatore economico deve essere fondata, ed egli deve dimostrare i) di essersi conformato alla decisione (sezione 4.9.2.1) e ii) di aver eliminato, dopo l'adozione della decisione, il lavoro forzato dalle sue attività o dalla sua catena di approvvigionamento in relazione ai prodotti interessati (sezione 4.9.2.2).

4.9.2.1. Informazioni che dimostrano la conformità

Per dimostrare l'effettivo ritiro del prodotto, l'operatore economico deve fornire le prove del ritiro, tra cui l'identificazione del prodotto, le date e il luogo del ritiro, la documentazione attestante l'esecuzione (ad esempio ritiro dai canali di distribuzione e vendita, conferma del ritiro dai distributori o dai dettaglianti interessati, elenchi d'inventario delle scorte ritirate, documentazione logistica e notifica di vigilanza del mercato, se del caso).

Per dimostrare lo smaltimento del prodotto o, a seconda dei casi, lo smaltimento della parte realizzata con il lavoro forzato, gli operatori economici devono presentare informazioni sul processo di smaltimento, tra cui le prove della rimozione fisica o della sostituzione della parte, il metodo utilizzato e i certificati o gli attestati degli impianti di smaltimento o riciclaggio autorizzati.

4.9.2.2. Informazioni che dimostrano l'eliminazione del lavoro forzato

Per dimostrare che il lavoro forzato è stato eliminato dalle loro attività o dalla loro catena di approvvigionamento in relazione ai prodotti interessati, l'operatore economico deve fornire prove del fatto che le circostanze individuate nella decisione non sussistono più. A tal fine l'operatore economico dovrebbe fornire informazioni sulle misure adottate per contrastare il lavoro forzato ⁽⁹⁵⁾, che devono essere valutate in base agli indicatori sul lavoro forzato individuati nella decisione relativa alla violazione del divieto ⁽⁹⁶⁾. Tali prove dovrebbero includere misure volte a prevenire il ripetersi del lavoro forzato dopo la revoca della decisione relativa alla violazione del divieto.

⁽⁹³⁾ Articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3, dell'RLF.

⁽⁹⁴⁾ Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽⁹⁵⁾ Sezione 6.4.3.2.

⁽⁹⁶⁾ Sezione 9.5 e orientamenti dell'OIL [riferimento agli orientamenti dell'OIL sugli indicatori].

4.9.3. Ricorsi amministrativi e giudiziari contro una decisione ⁽⁹⁷⁾

Gli operatori economici direttamente e individualmente interessati da una decisione che accerta la violazione del divieto di lavoro forzato hanno il diritto di impugnare la decisione dinanzi a un organo giurisdizionale competente a esaminare la legittimità procedurale e/o sostanziale della decisione. Per le decisioni adottate dalla Commissione è competente la Corte di giustizia dell'Unione europea (composta dal Tribunale e dalla Corte di giustizia).

Se il ricorso è accolto, l'autorità competente capofila deve informare la Commissione e tutte le autorità nazionali competenti tramite l'ICSMS – Modulo sul lavoro forzato. La Commissione aggiornerà di conseguenza il portale sul lavoro forzato.

4.10 Coordinamento e cooperazione in materia di indagini ed esecuzione della normativa

Le autorità competenti devono coordinarsi strettamente con le autorità nazionali competenti ⁽⁹⁸⁾ (sezioni 4.10.1 e 4.10.2). La Commissione e le autorità competenti devono inoltre cooperare strettamente e prestarsi assistenza reciproca (sezione 4.10.3) ai fini dell'attuazione coerente, efficace ed efficiente del regolamento ⁽⁹⁹⁾.

4.10.1. Coordinamento tra le autorità nazionali all'interno di uno Stato membro

Le indagini e le attività di esecuzione a norma del regolamento richiedono l'utilizzo di una varietà di competenze, responsabilità e capacità a livello nazionale. Allo stesso tempo l'attuazione del regolamento può comportare la raccolta di informazioni e conoscenze pertinenti per l'attuazione di altre leggi e politiche. Adeguati meccanismi nazionali di coordinamento per l'attuazione del regolamento devono pertanto:

- assicurare un agevole scambio di informazioni tra le autorità nazionali all'interno di uno Stato membro, in modo che queste possano sostenersi reciprocamente in modo efficace ed efficiente nell'attuazione del regolamento e di altre politiche e norme (ad esempio informando le competenti autorità penali e quelle preposte alla protezione delle vittime della tratta);
- favorire la cooperazione e creare sinergie per un'attuazione efficace ed efficiente. Le autorità competenti devono poter fare affidamento sulle competenze, sui poteri e sui compiti di altre autorità nazionali competenti che possono offrire assistenza nelle indagini e nell'esecuzione delle decisioni relative alle violazioni del divieto. Queste comprendono:
 - gli ispettorati del lavoro;
 - le autorità di contrasto;
 - responsabili del coordinamento anti-tratta e dei meccanismi di orientamento nazionali ⁽¹⁰⁰⁾;
 - le autorità di vigilanza del mercato;
 - le autorità doganali;
 - le autorità di controllo da nominare a norma della direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che potrebbero contribuire a verificare gli sforzi in materia di dovere di diligenza intrapresi dagli operatori economici soggetti a tale direttiva, pertinenti per l'applicazione del regolamento;
 - le autorità fiscali e tributarie, che possono contribuire all'applicazione delle sanzioni;
 - altre autorità settoriali (ad esempio le autorità responsabili della pesca).

⁽⁹⁷⁾ Articolo 21, paragrafi 5 e 6, dell'RLF.

⁽⁹⁸⁾ Articolo 5, paragrafo 6, dell'RLF.

⁽⁹⁹⁾ Articolo 16 dell'RLF.

⁽¹⁰⁰⁾ Tra cui i meccanismi di orientamento nazionali.

4.10.2. *Coordinamento con le autorità di contrasto e interazione con i procedimenti penali*

È essenziale uno stretto coordinamento tra le autorità competenti e le autorità di contrasto e giudiziarie che si occupano degli aspetti penali di un caso, in particolare per raccogliere e valutare le prove nei casi di lavoro forzato ⁽¹⁰¹⁾ e garantire la riservatezza delle indagini penali. I dettagli del funzionamento pratico di tale cooperazione dipendono sia dalle norme nazionali (in particolare quelle a sostegno dell'attuazione del regolamento), sia dall'interazione tra i procedimenti che si svolgono a norma del regolamento e il sistema giudiziario e di diritto penale nazionale.

Il regolamento è direttamente applicabile e ha uno scopo diverso dal diritto penale; si applica pertanto separatamente dal diritto penale nazionale che sanziona il lavoro forzato. Il regolamento prevede soltanto procedure e misure amministrative: le indagini e le azioni penali (anche nell'ambito della legislazione anti-tratta) esulano dal suo ambito di applicazione. L'applicazione del regolamento non richiede un'indagine penale precedente né, a fortiori, una condanna penale degli stessi fatti.

Un caso di lavoro forzato può dare luogo sia a un procedimento penale sia a un'indagine a norma del regolamento, svolta parallelamente, che conducano a sentenze penali così come a decisioni amministrative. L'esecuzione del divieto di lavoro forzato non dovrebbe compromettere lo svolgimento di indagini penali.

Le autorità che applicano questi diversi quadri devono pertanto cooperare ed evitare che le indagini penali e la loro riservatezza siano compromesse.

Nell'indagine sul lavoro forzato relativa a un caso transfrontaliero, l'autorità capofila dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di condividere informazioni tramite la rete SIENA ⁽¹⁰²⁾ per coordinare gli sforzi e l'intelligence con le autorità di contrasto di altri Stati membri.

4.10.3. *Coordinamento, cooperazione e assistenza reciproca tra le autorità competenti e la Commissione*

Le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione devono cooperare strettamente, perché sono congiuntamente responsabili dell'applicazione efficace, efficiente e uniforme del regolamento in tutta l'Unione ⁽¹⁰³⁾. Le autorità competenti sono responsabili sia delle indagini nel contesto nazionale sia dell'esecuzione delle decisioni, comprese quelle adottate dalla Commissione. L'operato della rete dell'Unione contro i prodotti del lavoro forzato ⁽¹⁰⁴⁾ e dell'ICSMS agevolerà tali processi.

Il dovere di assistenza reciproca comporta le prerogative e gli obblighi elencati di seguito ⁽¹⁰⁵⁾:

- Quando un'autorità competente o la Commissione trova informazioni sul presunto lavoro forzato in un territorio per il quale non è competente, deve condividerle con l'autorità competente interessata tramite l'ICSMS.
- Un'autorità competente capofila può chiedere sostegno o informazioni ad altre autorità competenti, che devono rispondere tempestivamente e in spirito di cooperazione. Le richieste di informazioni devono essere trattate tramite l'ICSMS e devono ricevere una risposta completa entro 20 giorni lavorativi. Se l'autorità richiedente ritiene che le informazioni siano insufficienti, può chiedere ulteriori dettagli. Di norma l'autorità interpellata deve cooperare e fornire una risposta. In casi eccezionali però l'autorità interpellata può rifiutare, in tutto o in parte, di dare seguito alla richiesta qualora ciò comprometta in modo sostanziale le sue attività, come le indagini in corso. In questi casi l'autorità competente interpellata o la Commissione deve giustificare il rifiuto (parziale o totale), e trasmettere solo informazioni che non compromettano le sue attività. Documenti, sintesi o trasmissione differita di informazioni sono soluzioni pratiche che conciliano l'obbligo di cooperazione con l'obbligo di garantire l'effettiva applicazione del regolamento.
- Quando sta indagando su un caso, un'autorità competente capofila deve rispondere tempestivamente e in spirito di cooperazione alle richieste di altre autorità competenti che hanno un valido motivo per essere strettamente coinvolte. Se l'operatore economico oggetto dell'indagine è stabilito in un altro Stato membro e l'autorità competente di tale Stato membro chiede di partecipare all'indagine, in linea di principio l'autorità competente capofila dovrebbe accettare la richiesta.

⁽¹⁰¹⁾ Articolo 5, paragrafo 6, dell'RLF.

⁽¹⁰²⁾ Applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA), che garantisce lo scambio sicuro di informazioni tra Europol e il suo partner.

⁽¹⁰³⁾ Articolo 5, paragrafo 1, dell'RLF.

⁽¹⁰⁴⁾ La rete riunisce rappresentanti degli Stati membri, rappresentanti della Commissione e rappresentanti delle autorità doganali. Cfr. anche l'articolo 6 dell'RLF.

⁽¹⁰⁵⁾ Articolo 16 dell'RLF.

5. ESECUZIONE E SANZIONI

5.1. Esecuzione delle decisioni relative alle violazioni del divieto ⁽¹⁰⁶⁾

Una volta adottata da un'autorità competente capofila, una decisione relativa alla violazione del divieto deve essere comunicata tramite l'ICSMS alle autorità competenti e alle autorità doganali. Le autorità competenti sono responsabili dell'esecuzione di tali decisioni all'interno del mercato dell'UE (sezione 5.1.1). Le autorità competenti sono responsabili dell'esecuzione di tali decisioni all'interno del mercato dell'UE (sezione 5.1.1). Le autorità doganali devono identificare, tra i prodotti importati nell'UE o esportati da quest'ultima, quelli che sono oggetto di decisioni relative a violazioni del divieto, e devono cooperare con le autorità competenti per dare esecuzione a tali decisioni alle frontiere (sezione 5.1.2).

5.1.1. Esecuzione delle decisioni relative alle violazioni del divieto all'interno dell'UE

Le autorità competenti devono garantire l'effettiva esecuzione di tutti gli elementi delle decisioni, se necessario in cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri e con altre autorità nazionali quali le autorità di vigilanza del mercato. Le autorità competenti devono garantire il rispetto del divieto basato sul prodotto, nonché il rispetto degli ordini di ritiro e di smaltimento (sezione 5.1.1.1) e della limitazione dell'accesso ai prodotti e agli annunci di tali prodotti. L'autorità competente di ciascuno Stato membro deve contattare gli operatori economici, destinatari delle decisioni relative alle violazioni del divieto, stabiliti nel suo territorio. Se un operatore economico mette a disposizione prodotti in più Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento può chiedere assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri.

5.1.1.1. Ritiro e smaltimento dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato

Le autorità competenti hanno la responsabilità di garantire che gli ordini di ritiro e di smaltimento stabiliti nelle decisioni relative alle violazioni del divieto siano eseguiti in maniera efficace dagli operatori economici (sezione 4.8.3) ⁽¹⁰⁷⁾. In questo compito sarà fondamentale una stretta cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato.

Per assicurare la conformità, le autorità competenti devono chiedere informazioni all'operatore economico in merito ai piani di ritiro e smaltimento di quest'ultimo e richiedere relazioni sullo stato di avanzamento di tali piani. Per i prodotti ottenuti solo in parte con il lavoro forzato, tali piani dovrebbero includere informazioni sulla sostituzione della parte in questione. Nell'elaborare i piani di smaltimento, gli operatori economici dovrebbero prestare particolare attenzione ai beni durevoli di elevato valore (ad esempio veicoli, macchinari, articoli elettronici), per i quali sono necessarie valutazioni di fattibilità tecnica allo scopo di riciclarli o renderli inutilizzabili. In merito a tali piani le autorità competenti dovrebbero coordinarsi con le autorità di regolamentazione in materia di ambiente e sicurezza.

(a) Ritiro dei prodotti

Nel monitorare il processo di ritiro del prodotto, le autorità competenti devono valutare le informazioni fornite dall'operatore economico. Per conformarsi a una decisione relativa alla violazione del divieto, gli operatori economici interessati devono avere una visione d'insieme delle scorte dei prodotti e del punto in cui tali prodotti si trovano nei canali di distribuzione, anche per le vendite a distanza; devono inoltre elaborare un piano di ritiro, che specifichi il modo in cui i prodotti saranno ritirati conformemente alla decisione.

(b) Processo di smaltimento

Nel monitorare il processo di smaltimento del prodotto, le autorità competenti devono garantire che i prodotti siano smaltiti conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE ⁽¹⁰⁸⁾, vale a dire riciclandoli o, qualora ciò non sia possibile, rendendoli inutilizzabili ⁽¹⁰⁹⁾. Gli indumenti, gli accessori di abbigliamento e le calzature possono essere distrutti conformemente alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione ⁽¹¹⁰⁾. I prodotti deperibili devono essere donati a scopo caritativo o di interesse pubblico. Lo smaltimento del prodotto nei modi sopra indicati non deve in alcun modo andare a vantaggio dell'operatore economico interessato.

⁽¹⁰⁶⁾ Articolo 23 dell'RLF.

⁽¹⁰⁷⁾ Articolo 24 dell'RLF.

⁽¹⁰⁸⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽¹⁰⁹⁾ Articolo 25 dell'RLF.

⁽¹¹⁰⁾ Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti (GU L, 2026/296, 22.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/296/oj).

(c) Prodotti con parti sostituibili e prodotti di importanza strategica o critica

Se la decisione riguarda parti sostituibili di un prodotto, le autorità competenti devono assicurare che i prodotti in questione siano ritirati, che le parti siano smaltite come si illustra nel processo di smaltimento di cui sopra e che l'operatore economico interessato abbia sostituito le parti in questione con parti esenti dal lavoro forzato conformemente al regolamento. I prodotti risultanti da tale processo possono quindi essere immessi nuovamente sul mercato. Se l'operatore economico non è disposto a sostituire la parte, deve essere smaltito l'intero prodotto.

Se la decisione riguarda prodotti che fanno parte di una catena di approvvigionamento di importanza strategica o critica per l'UE ⁽¹¹¹⁾, e se l'autorità competente capofila ordina che il prodotto sia trattenuto anziché smaltito (sezione 4.8.4), le autorità competenti devono comunque assicurare il ritiro come si è indicato sopra. Devono inoltre chiedere informazioni all'operatore economico interessato in merito al luogo in cui i prodotti sono immagazzinati durante l'eliminazione del lavoro forzato.

Nel caso in cui il lavoro forzato non sia eliminato entro un termine ragionevole, l'autorità competente deve procedere allo smaltimento dei prodotti interessati come si è indicato sopra. In caso di accertata conformità alla decisione, l'autorità competente capofila deve revocare la propria decisione per il futuro (sezione 4.9). Se non intende adottare le misure necessarie per garantire l'eliminazione del lavoro forzato, l'operatore economico deve informare le autorità competenti e procedere allo smaltimento del prodotto conformemente alla decisione, come si illustra alla precedente lettera b).

(d) Trasferimento dei prodotti all'autorità competente per lo smaltimento

Nei casi in cui il riciclaggio e la donazione del prodotto in questione potrebbero avere un grande valore economico e in cui altrimenti le autorità doganali distruggerebbero tali prodotti, l'autorità competente può chiedere alle autorità doganali di porre sotto la sua autorità ⁽¹¹²⁾ i prodotti di cui è stata rifiutata l'immissione in libera pratica o l'esportazione ai fini dello smaltimento a norma dell'articolo 25. L'operatore economico deve sostenere il costo di questa azione.

(e) Prodotti venduti online

Un operatore economico che rende disponibili online prodotti oggetto di una decisione relativa alla violazione del divieto deve ritirare tali prodotti e smaltirli conformemente alla decisione, come si indica alle precedenti lettere da a) a d). L'operatore economico deve inoltre rimuovere i relativi annunci dal proprio sito web.

Se per offrire un prodotto l'operatore economico si avvale di un servizio di intermediazione, come un mercato online, le autorità competenti possono emettere un ordine anche nei confronti del fornitore del servizio di intermediazione, sulla base del diritto dello Stato membro interessato o del diritto dell'UE direttamente applicabile, che impone ai fornitori di limitare l'accesso alle comunicazioni e agli annunci relativi ai suddetti prodotti. Se l'ordine soddisfa le condizioni formali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 ⁽¹¹³⁾, i fornitori devono informare le autorità che hanno emesso l'ordine delle misure adottate per garantire il rispetto della decisione relativa alla violazione del divieto.

5.1.2. Esecuzione alle frontiere delle decisioni relative alle violazioni del divieto ⁽¹¹⁴⁾

Poiché il lavoro forzato fa parte del processo di fabbricazione e non lascia traccia sul prodotto, le autorità doganali non possono accertarne la conformità esclusivamente attraverso i propri controlli; le autorità competenti rimangono quindi responsabili dell'esecuzione generale del divieto di prodotti ottenuti con il lavoro forzato per quanto riguarda il mercato dell'Unione, nonché delle importazioni e delle esportazioni di tali prodotti ⁽¹¹⁵⁾. Le autorità doganali devono agire sulla base delle decisioni adottate dalle autorità competenti e comunicare loro tramite l'ICSMS ⁽¹¹⁶⁾. Qualsiasi modifica o revoca di una decisione deve inoltre essere comunicata senza indugio alle autorità doganali, le quali dovrebbero adeguare tempestivamente le proprie azioni di esecuzione di conseguenza. Una stretta cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti è essenziale per garantire un'esecuzione efficace per i prodotti che entrano nel mercato dell'UE o ne escono.

⁽¹¹¹⁾ Articolo 20, paragrafo 5, dell'RLF.

⁽¹¹²⁾ Articolo 30, paragrafo 4, dell'RLF.

⁽¹¹³⁾ Cfr. regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

⁽¹¹⁴⁾ Articoli da 26 a 31 dell'RLF.

⁽¹¹⁵⁾ Considerando 55 dell'RLF.

⁽¹¹⁶⁾ La comunicazione tra il modulo dell'ICSMS sul lavoro forzato e il sistema doganale di gestione dei rischi (CRMS) avverrà in modo automatizzato; tuttavia, fino a quando i due sistemi non saranno integrati, le autorità competenti e le autorità doganali condivideranno inizialmente le informazioni in linea con i protocolli nazionali che dovranno essere messi in atto prima dell'entrata in vigore del regolamento.

5.1.2.1. Ambito di applicazione e condizioni del regolamento per quanto riguarda i prodotti che entrano nel mercato dell'UE o ne escono

Il regolamento si applica esclusivamente ai prodotti dichiarati in dogana nell'ambito dei regimi doganali di «immissione in libera pratica» e di «esportazione». I prodotti da vincolare ad altri regimi doganali non sono soggetti al regolamento.

5.1.3. *Identificazione dei prodotti alla frontiera*

Al fine di individuare i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e che sono oggetto di decisioni relative al lavoro forzato⁽¹¹⁷⁾, le autorità doganali devono applicare le procedure di gestione del rischio doganale conformemente al codice doganale dell'Unione, tenendo conto delle decisioni relative alle violazioni del divieto comunicate senza indugio dall'autorità competente capofila e di qualsiasi pertinente informazione disponibile sul rischio.

Qualora l'efficace esecuzione del divieto di lavoro forzato richieda che le autorità doganali abbiano accesso a informazioni supplementari rispetto a quelle normalmente previste dalla normativa doganale⁽¹¹⁸⁾, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati che specifichino le informazioni supplementari che gli operatori economici sono tenuti a fornire alle autorità doganali per i prodotti che entrano nel mercato dell'UE o ne escono. Tali informazioni possono includere dettagli che identificano il prodotto, il fabbricante o il produttore e i fornitori del prodotto. Al riguardo, la Commissione pubblicherà ulteriori linee guida a corredo degli atti delegati, conformemente all'articolo 11, lettera d), del regolamento.

L'identificazione dei prodotti soggetti al divieto di lavoro forzato può essere supportata anche dallo scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità competenti⁽¹¹⁹⁾.

5.1.4. *Sospensione dell'immissione dei prodotti e notifica alle autorità competenti*

Le autorità doganali sono tenute a sospendere l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto⁽¹²⁰⁾ se determinano, attraverso il proprio pertinente sistema di gestione del rischio, che un prodotto che entra nel mercato dell'UE o ne esce possa, secondo una decisione comunicata a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, violare l'articolo 3 del regolamento.

Le autorità doganali devono notificare immediatamente tale sospensione alle autorità competenti del proprio Stato membro e trasmettere tutte le informazioni pertinenti per consentire loro di stabilire se i prodotti in questione sono oggetto di una decisione relativa alla violazione del divieto.

Le condizioni applicabili ai prodotti durante la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione, compreso il loro magazzinaggio e le eventuali misure connesse a un rifiuto dell'immissione, sono determinate dalle autorità doganali, se del caso, a norma del codice doganale dell'Unione⁽¹²¹⁾.

Le autorità competenti devono, in linea di principio, giungere a una conclusione entro i termini applicabili. Se necessario e qualora debitamente giustificato, le autorità competenti possono esigere il mantenimento della sospensione da parte delle autorità doganali, al fine di consentire loro di effettuare una valutazione adeguata del prodotto oggetto della sospensione disposta dalle autorità doganali⁽¹²²⁾. Ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui, per decidere in merito a una sospensione, le autorità competenti dovessero procedere a un esame più approfondito della documentazione di accompagnamento dei prodotti, a una revisione dei prodotti stessi o a contattare l'operatore economico. Quest'ultima ipotesi può verificarsi qualora una decisione preveda una deroga allo smaltimento o qualora un prodotto sia vietato a causa di parti sostituibili, con un provvedimento che imponga agli operatori economici di smaltire tali parti specifiche.

⁽¹¹⁷⁾ Articolo 26, paragrafo 4, dell'RLF.

⁽¹¹⁸⁾ Cfr. anche il considerando 56 dell'RLF per informazioni di contesto più dettagliate su tale disposizione.

⁽¹¹⁹⁾ Articolo 31 dell'RLF.

⁽¹²⁰⁾ Articolo 28 dell'RLF.

⁽¹²¹⁾ Considerando 60 dell'RLF.

⁽¹²²⁾ Considerando 57 dell'RLF.

Durante tale periodo le autorità doganali non immetteranno in libera pratica, né consentiranno l'esportazione dei prodotti in questione, in attesa della valutazione da parte delle autorità competenti o della scadenza dei termini applicabili.

Nell'ambito del riesame effettuato dalle autorità competenti durante il periodo di sospensione del prodotto e prima che sia raggiunta e comunicata alle autorità doganali una conclusione che comporti il rifiuto dei prodotti e, di conseguenza, il loro smaltimento, un operatore economico può, previo accordo delle autorità doganali e delle autorità competenti, chiedere che il prodotto sia vincolato a un altro regime doganale per consentire la sostituzione o la modifica delle parti del prodotto non conformi al regolamento.

5.1.5 Immissione in libera pratica o esportazione

Qualora giungano alla conclusione che un prodotto loro notificato a seguito di una sospensione non sia oggetto di una decisione relativa alla violazione del divieto, le autorità competenti devono inserire immediatamente tale informazione nell'ICSMS e informarne di conseguenza le autorità doganali. Una volta comunicata tale decisione alle autorità doganali, queste ultime sono tenute a svincolare il prodotto per l'immissione in libera pratica o per l'esportazione, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni per lo svincolo.

Le autorità doganali sono inoltre tenute a svincolare il prodotto per l'immissione in libera pratica o per l'esportazione qualora le autorità competenti non abbiano dato seguito alla notifica di cui alla sezione 5.1.4 entro i termini e alle condizioni stabiliti dal regolamento ⁽¹²³⁾.

5.1.6. Rifiuto, sequestro e smaltimento ⁽¹²⁴⁾

Qualora giungano alla conclusione che un prodotto loro notificato a seguito di una sospensione sia ottenuto con il lavoro forzato ai sensi di una decisione relativa alla violazione del divieto, le autorità competenti devono inserire immediatamente tale informazione nell'ICSMS e informarne di conseguenza le autorità doganali. Una volta comunicata tale decisione alle autorità doganali, queste ultime devono procedere allo smaltimento; non sono possibili modifiche né riesportazioni (nel caso di merci importate). Le autorità doganali devono garantire che lo smaltimento del prodotto avvenga in conformità con la normativa UE e nazionale applicabile. Anche i rifiuti derivanti dallo smaltimento saranno gestiti conformemente alla normativa UE e nazionale applicabile. I costi relativi allo smaltimento dovranno essere sostenuti dall'operatore economico conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione.

In alternativa, su richiesta di un'autorità competente e sotto la sua responsabilità, le autorità doganali possono sequestrare il prodotto e metterlo a disposizione di tale autorità competente e sotto la sua autorità. In tali casi, l'autorità competente deve garantire che lo smaltimento del prodotto avvenga secondo le modalità previste dal regolamento (in particolare mediante riciclo o, qualora ciò non sia possibile, rendendo i prodotti inutilizzabili o donandoli, se del caso, nel caso di prodotti deperibili).

5.2. Sanzioni

Le autorità competenti hanno il dovere di garantire un'attuazione efficace, efficiente e uniforme del regolamento in tutta l'UE, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle decisioni. A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a stabilire le norme relative alle sanzioni pecuniarie (multe), che devono essere comunicate alla Commissione entro il 14 dicembre 2026. Solo le autorità degli Stati membri hanno il potere di imporre sanzioni, anche nei casi in cui sia stata la Commissione a emettere una decisione relativa alla violazione del divieto ⁽¹²⁵⁾.

Il presente capitolo fornisce indicazioni relative al metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, e alle soglie applicabili ⁽¹²⁶⁾. È opportuno sottolineare che le legislazioni nazionali possono prevedere altri tipi di sanzioni, purché siano conformi al diritto dell'UE, compreso il regolamento. Inoltre, nel calcolare e imporre qualsiasi altra sanzione, le autorità competenti devono garantire che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.

⁽¹²³⁾ Articolo 29 dell'RLF.

⁽¹²⁴⁾ Articolo 30 dell'RLF.

⁽¹²⁵⁾ Articolo 37 dell'RLF.

⁽¹²⁶⁾ Articolo 11, lettera i), dell'RLF.

5.2.1. *Motivi delle sanzioni*

Le sanzioni non sono imposte per la violazione del divieto di lavoro forzato in sé ma sono imposte a qualsiasi operatore economico che non rispetti una decisione relativa alla violazione del divieto. In concreto, ciò significa che saranno applicate sanzioni nei casi seguenti:

- immissione sul mercato dei prodotti in questione contravvenendo a una decisione relativa alla violazione del divieto;
- mancato ritiro dei prodotti in questione o mancato smaltimento degli stessi, o entrambi, in tutto o in parte;
- mancata sostituzione della parte del prodotto oggetto di una decisione relativa alla violazione del divieto;
- mancato trattenimento dei prodotti in caso di ordine di trattenere il prodotto in ragione della sua importanza strategica (sezione 4.8.4).

5.2.2. *Calcolo delle sanzioni*

L'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento stabilisce alcune norme di base per il calcolo delle sanzioni. In tale contesto, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di regolamentazione e applicazione delle sanzioni. Ciò consente loro di definire norme e metodologie per il calcolo delle sanzioni che siano adeguate al proprio quadro giuridico e politico nazionale, garantendo al contempo l'applicazione efficace e uniforme del regolamento attraverso un processo chiaro e sufficientemente prevedibile. Gli Stati membri devono tenere nella massima considerazione le presenti linee guida nell'elaborazione delle norme relative al calcolo delle sanzioni e devono rispettare l'articolo 37 del regolamento, nonché i principi generali del diritto dell'Unione, nell'applicazione di tali sanzioni.

Sebbene le sezioni che seguono non contengano alcuna raccomandazione relativa a una metodologia di calcolo specifica, esse approfondiscono le norme stabilite dall'articolo 37, paragrafo 2, e illustrano le cinque fasi logiche da seguire per calcolare una sanzione adeguata, legittima ed efficace.

5.2.2.1. *Individuazione di tutte le circostanze di fatto, nonché della natura e della portata dell'inosservanza*

Per calcolare una sanzione, l'autorità competente deve innanzitutto individuare il comportamento dell'operatore economico che ha determinato l'inosservanza della decisione in questione.

5.2.2.2. *Valutazione della gravità e della durata dell'inosservanza e calcolo dell'importo base della sanzione*

La gravità e la durata dell'inosservanza di una decisione relativa alla violazione del divieto rappresentano i principali fattori che saranno presi in considerazione dall'autorità competente (o dal giudice nazionale) nel calcolo dell'importo di base della sanzione.

Gli elementi più rilevanti per determinare la gravità dell'inosservanza sono i seguenti:

- la misura in cui i prodotti vietati sono stati ritirati dal mercato conformemente alla decisione (ad esempio, in termini di quantità ritirate e rispetto delle scadenze);
- la misura in cui i prodotti sono stati smaltiti conformemente alla decisione;
- il carattere doloso o colposo dell'inosservanza, compreso il grado di negligenza.

La durata dell'inosservanza è calcolata a partire dalla data di scadenza del termine indicato nella decisione. I riquadri riportati di seguito contengono alcuni esempi che illustrano come questa fase di calcolo possa essere applicata nella pratica.

Riquadro 1

Esempi di come calcolare l'importo base della sanzione

Esempio A - Calcolo basato sui prodotti

- **Fase 1 - Calcolo del valore complessivo dei prodotti** immessi sul mercato dell'UE in violazione della decisione relativa alla violazione del divieto.
- **Fase 2 - Calcolo dell'importo base della sanzione:**
 - **Fase 2.1 - Calcolo della gravità** dell'inosservanza: dopo aver valutato il livello di gravità dell'inosservanza, l'autorità competente (o il giudice nazionale) stabilisce una percentuale del valore dei prodotti oggetto dell'inosservanza che rifletta tale grado di gravità. Ad esempio, gravità molto bassa: 0-10 % del valore complessivo dei prodotti; gravità media: 10-30 %; gravità elevata: 30-60 %.
 - **Fase 2.2 - Calcolo della durata** dell'inosservanza: ad ogni giorno o mese di inosservanza dovrebbe essere assegnato un coefficiente. Dopo aver misurato la durata dell'inosservanza, l'autorità competente (o il giudice nazionale) moltiplicherà tale coefficiente per la percentuale del valore dei prodotti.

Esempio B - Calcolo basato sul fatturato**Fase 1 - Calcolo del fatturato annuo complessivo dell'operatore economico**

Fase 2 - Calcolo dell'importo di base della sanzione tenendo conto sia della gravità che della durata. Dopo aver determinato il livello di gravità e la durata dell'inosservanza, l'autorità competente (o il giudice nazionale) calcola una percentuale del fatturato annuo complessivo dell'operatore economico che rifletta tali elementi. Ad esempio, gravità bassa: 0-1 %; gravità media: 1-2 %; gravità elevata: 1-4 %.

5.2.2.3. Individuazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e adeguamento della sanzione

Una volta determinato l'importo di base della sanzione, le autorità competenti (o il giudice nazionale) devono tenere conto di eventuali circostanze attenuanti e aggravanti e adeguare di conseguenza l'importo di base.

Tra le circostanze attenuanti figurano, ad esempio, una buona cooperazione da parte dell'operatore economico nel conformarsi a una decisione relativa alla violazione del divieto (ad esempio, fornendo spontaneamente informazioni utili sulla propria situazione di inosservanza).

Tra le circostanze aggravanti figurano le seguenti:

- eventuali casi precedenti di inosservanza di una decisione relativa alla violazione del divieto da parte dello stesso operatore economico;

- scarsa cooperazione da parte dell'operatore economico nel conformarsi a una decisione relativa alla violazione del divieto (ad esempio comportamento ostruzionistico o non comunicativo, comportamento fraudolento per nascondere l'inosservanza o coercizione di altri operatori economici all'inosservanza);
- eventuali benefici finanziari o profitti conseguiti o perdite evitate attraverso l'inosservanza.

5.2.2.4. Individuazione dei minimi e massimi legali applicabili

Il regolamento non impone alcun importo minimo o massimo per le sanzioni pecuniarie. Spetta agli Stati membri valutare la necessità di stabilire norme al riguardo, nel rispetto dei principi di efficacia, proporzionalità e di effetto dissuasivo. Le autorità competenti devono garantire che la sanzione calcolata non superi tali soglie.

5.2.2.5. Garanzia dell'efficacia, della proporzionalità e dell'effetto dissuasivo della sanzione

Le autorità competenti devono garantire che l'importo della sanzione risultante dal calcolo rispecchi i principi di efficacia, proporzionalità e di effetto dissuasivo.

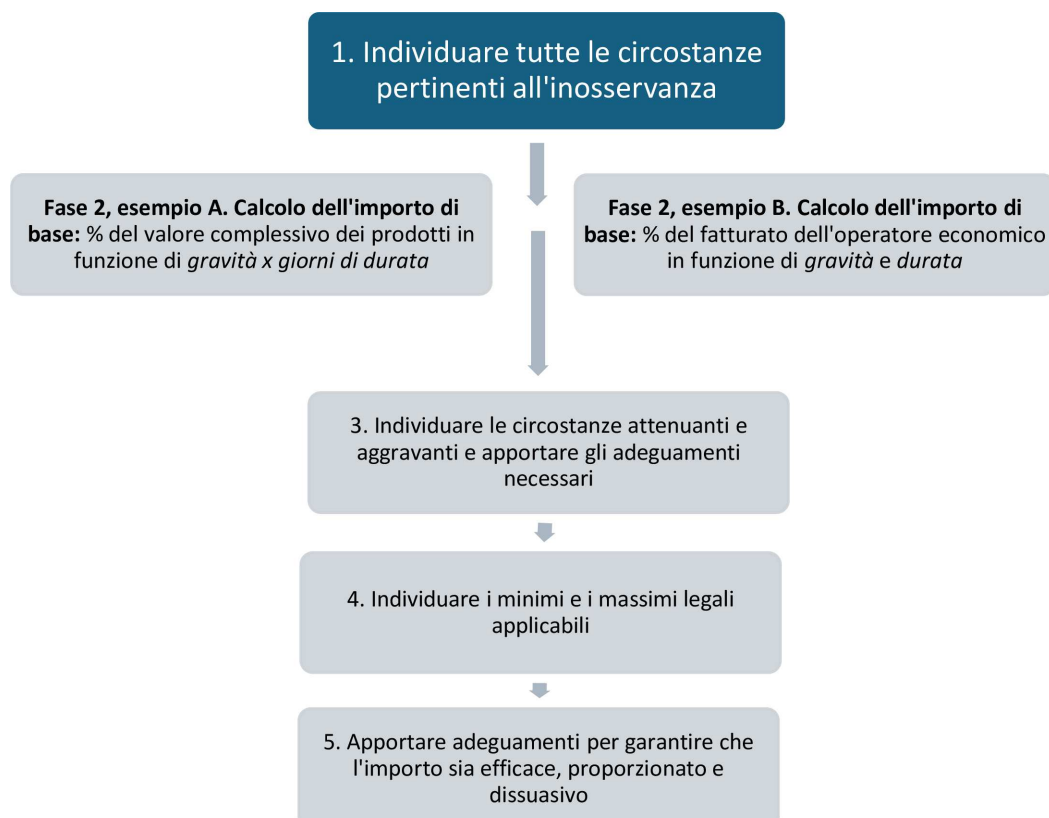
Una sanzione è:

- efficace quando punisce effettivamente e in modo adeguato l'operatore economico per l'inosservanza e lo induce a conformarsi;
- proporzionata quando è adeguata e non va oltre quanto necessario per sanzionare l'inosservanza e indurre l'operatore economico a conformarsi; e tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresa l'imposizione di altre sanzioni per gli stessi fatti (anche se su una base giuridica diversa);
- di effetto dissuasivo quando è sufficiente a scoraggiare l'operatore dal continuare a violare la decisione o dal violarla nuovamente in futuro, e quando scoraggia altri operatori economici dall'inosservanza.

Le sanzioni devono inoltre essere calcolate e applicate in maniera non discriminatoria. Circostanze equivalenti devono essere sanzionate allo stesso modo, a meno che non sussista una ragione oggettiva e proporzionata per applicare sanzioni diverse.

Figura 2

Illustrazione del processo di calcolo



6. INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI RELATIVE AL DOVERE DI DILIGENZA IN RELAZIONE AL LAVORO FORZATO

6.1. Finalità

Il regolamento impone alla Commissione di fornire agli operatori economici indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato⁽¹²⁷⁾. Le presenti linee guida adempiono a tale mandato fornendo alle imprese indicazioni non vincolanti su possibili misure volontarie per l'esercizio del dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, sulla base di norme e principi riconosciuti a livello internazionale (sezione 2.2), tenendo conto nel contempo della legislazione pertinente dell'UE.

Poiché le linee guida della Commissione sono per definizione non vincolanti, non hanno efficacia esecutiva. Le presenti linee guida non creano alcun obbligo per le imprese, inclusi gli obblighi relativi al dovere di diligenza⁽¹²⁸⁾. Esse possono tuttavia contribuire ad aiutare gli operatori economici a ridurre il rischio di presenza del lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene di approvvigionamento cui partecipano⁽¹²⁹⁾. Le presenti linee guida forniscono inoltre indicazioni specifiche per assistere le PMI⁽¹³⁰⁾, tenendo conto delle loro risorse limitate per l'esercizio del dovere di diligenza.

Le presenti linee guida si basano sulle precedenti linee guida dell'UE in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, pubblicate prima dell'adozione del regolamento, e le sostituiscono⁽¹³¹⁾. Esse forniscono una descrizione più dettagliata delle possibili misure per l'esercizio del dovere di diligenza basate sulle stesse norme internazionali su cui si fondavano le linee guida precedenti (sezione 2.2).

Le imprese che intendono esercitare il dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato sono invitate a fare riferimento alle presenti linee guida, integrandole con le proprie prassi relative al dovere di diligenza già in atto che risultino adeguate e, in un certo senso, commisurate ai rischi, alle circostanze e al contesto dell'impresa.

6.2 Legislazione dell'UE in materia di dovere di diligenza

Sebbene il regolamento non imponga obblighi in materia di dovere di diligenza, diversi altri atti legislativi dell'UE stabiliscono obblighi di dovere di diligenza o di rendicontazione in relazione ai rischi di lavoro forzato per determinati gruppi di imprese. Essi possono inoltre contribuire a illustrare le misure per l'esercizio del dovere di diligenza adottate dagli operatori economici per individuare e affrontare i rischi di lavoro forzato durante eventuali indagini.

La direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD)⁽¹³²⁾ impone alle grandi imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione di individuare e affrontare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi nelle loro attività e catene del valore, anche, se del caso, per quanto riguarda il lavoro forzato. La CSDDD, che inizierà ad applicarsi nel luglio 2029, fornisce il quadro giuridico generale in materia di dovere di diligenza obbligatorio per le grandi imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione⁽¹³³⁾.

La direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità⁽¹³⁴⁾ introduce obblighi di rendicontazione dettagliati per le grandi imprese, affinché comunichino informazioni sui rischi e sugli impatti per i diritti umani, compresa, se del caso, la presenza di lavoro forzato nelle loro attività o nelle catene di approvvigionamento cui partecipano.

Il pacchetto di semplificazione Omnibus I⁽¹³⁵⁾ ha semplificato gli obblighi di dovere di diligenza e di rendicontazione previsti dalle direttive sopra citate, con l'obiettivo di ridurre l'onere amministrativo a carico delle imprese che rientrano nel loro ambito di applicazione e di proteggere le imprese più piccole da richieste di informazioni eccessive rivolte alle imprese di maggiori dimensioni.

⁽¹²⁷⁾ Articolo 11, lettera a), dell'RLF.

⁽¹²⁸⁾ Articolo 1, paragrafo 3, dell'RLF.

⁽¹²⁹⁾ Considerando 45 dell'RLF.

⁽¹³⁰⁾ Considerando 32 e articolo 11 dell'RLF.

⁽¹³¹⁾ Commissione europea e Servizio europeo per l'azione esterna (2021), «Guidance on due diligence for EU businesses to address the risk of forced labour in their operations and supply chains».

⁽¹³²⁾ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>). La direttiva è stata modificata dalla direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (GU L, 2026/470, 26.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj>).

⁽¹³³⁾ Entro il 26 luglio 2027 la Commissione adotterà orientamenti su come assolvere il dovere di diligenza conformemente agli obblighi previsti dalla direttiva.

⁽¹³⁴⁾ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).

⁽¹³⁵⁾ Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (GU L, 2026/470, 26.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj>).

Alcuni degli obblighi in materia di dovere di diligenza introdotti dalla legislazione dell'UE riguardano specificamente determinate categorie di prodotti. Il regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto ⁽¹³⁶⁾ impone agli importatori dell'UE di stagno, tantalio, tungsteno e oro di esercitare il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento ⁽¹³⁷⁾ al fine di impedire l'approvvigionamento da zone di conflitto e ad alto rischio. Il regolamento sulle batterie ⁽¹³⁸⁾ impone alle imprese che immettono batterie sul mercato dell'UE di attuare strategie relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento delle materie prime (litio, nichel, cobalto, grafite naturale) al fine di attenuare i rischi sociali e ambientali, compreso il lavoro forzato. Il regolamento sulla deforestazione ⁽¹³⁹⁾ impone agli operatori che immettono sul mercato dell'UE bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno di garantire che tali prodotti siano a deforestazione zero e prodotti legalmente, anche nel rispetto delle leggi del paese di produzione che disciplinano i diritti umani tutelati dal diritto internazionale.

Le presenti linee guida non pregiudicano i documenti di orientamento in materia di dovere di diligenza pubblicati dalla Commissione in relazione ad altri atti legislativi dell'UE.

La direttiva anti-tratta dell'UE ⁽¹⁴⁰⁾ impone inoltre agli Stati membri di stabilire pene minime per la tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento lavorativo, e di elaborare misure volte ad assistere, proteggere e garantire l'accesso a misure di riparazione alle vittime della tratta.

6.3. Che cos'è il dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato?

6.3.1. Il dovere di diligenza quale strumento efficace contro il lavoro forzato

Ai fini del regolamento, il dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato si riferisce agli sforzi compiuti dall'operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie, orientamenti volontari, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare o far cessare il ricorso al lavoro forzato in relazione ai prodotti che devono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o destinati all'esportazione ⁽¹⁴¹⁾.

Il dovere di diligenza rappresenta un modo efficace per individuare e affrontare i rischi di lavoro forzato. In tale contesto, il dovere di diligenza di un'impresa, sebbene non sia imposto dal regolamento, potrebbe aiutare l'impresa a conformarsi al regolamento. A meno che un altro atto normativo dell'UE non imponga un obbligo giuridico specifico relativo all'esercizio del dovere di diligenza, le imprese sono libere di decidere come gestire al meglio i rischi di lavoro forzato. Possono decidere di esercitare il dovere di diligenza come spiegato nella presente sezione o di utilizzare gli approcci alternativi di cui alla sezione 4.7.

I rischi di lavoro forzato sono spesso connessi ai rischi di altre violazioni dei diritti umani. Per essere efficaci, le considerazioni specifiche relative al dovere di diligenza nel contesto del lavoro forzato devono essere interpretate alla luce delle aspettative più ampie in materia di dovere di diligenza in relazione ai diritti umani definite dal diritto UE e dalle norme internazionali.

6.3.2. Caratteristiche del dovere di diligenza

Il dovere di diligenza si concentra sulla prevenzione (parte integrante del processo decisionale e della gestione dei rischi), prevede una comunicazione costante, è commisurato al rischio, comporta la definizione di priorità ove necessario (ossia è basato sul rischio), dovrebbe essere adeguato alla situazione specifica dell'impresa, è dinamico e si fonda su un dialogo significativo con i portatori di interessi ⁽¹⁴²⁾.

⁽¹³⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).

⁽¹³⁷⁾ Raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione del 10 agosto 2018 relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 208 del 17.8.2018, pag. 94).

⁽¹³⁸⁾ Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).

⁽¹³⁹⁾ Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 160 del 1.6.2023, pag. 1).

⁽¹⁴⁰⁾ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁴¹⁾ Articolo 2, punto 3), dell'RLF.

⁽¹⁴²⁾ Commento al capitolo II, paragrafo 19, delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e caratteristiche principali della guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Le misure per l'esercizio del dovere di diligenza possono essere influenzate da fattori quali le dimensioni dell'impresa, il contesto in cui opera, la sua posizione nelle catene di approvvigionamento, la natura dei suoi prodotti o servizi, il suo coinvolgimento nei rischi, nonché la natura e la gravità dell'impatto negativo⁽¹⁴³⁾. Le grandi imprese, ad esempio, potrebbero necessitare di sistemi più strutturati e completi per la gestione dei rischi di lavoro forzato rispetto alle imprese più piccole, che dispongono di una gamma limitata di prodotti, catene di approvvigionamento e portatori di interessi.

Qualora gli operatori economici decidano di esercitare il dovere di diligenza per conformarsi al regolamento, le presenti linee guida sono concepite per aiutarli.

Se da un lato le indicazioni in materia di dovere di diligenza qui di seguito riportate hanno carattere puramente volontario, dall'altro riconoscono le difficoltà che le PMI incontrano nell'esercizio del dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e raccomandano, ove opportuno, misure specifiche proporzionate alle loro dimensioni e risorse. Le PMI possono inoltre avvalersi delle risorse disponibili tramite il portale unico sul lavoro forzato, nonché di altre misure di sostegno che saranno fornite dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 del regolamento.

Le imprese sono invitate a consultare le linee guida internazionali in materia di dovere di diligenza elencate nella sezione 2.2 per ulteriori dettagli sulle modalità di esercizio del dovere di diligenza e, se del caso, le linee guida sul dovere di diligenza pubblicate dalla Commissione a norma di altri atti legislativi dell'UE. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CSDDD dovrebbero consultare le future linee guida della Commissione che saranno pubblicate entro il 26 luglio 2027.

6.3.3. Coinvolgimento dei portatori di interessi

Un dialogo significativo con i portatori di interessi è importante durante tutto il processo di attuazione del dovere di diligenza. Le imprese dovrebbero compiere sforzi adeguati, proporzionati e ragionevoli per coinvolgere i gruppi potenzialmente interessati e altri portatori di interessi pertinenti in modo significativo, tempestivo e inclusivo, al fine di individuare, valutare e affrontare i rischi di lavoro forzato⁽¹⁴⁴⁾.

Le imprese dovrebbero individuare i portatori di interessi che potrebbero subire un impatto dalle loro attività in relazione al lavoro forzato, compresi i portatori di interessi i cui diritti sono o potrebbero essere lesi. In una situazione di lavoro forzato, i principali portatori di interessi coinvolti sono i lavoratori e, se del caso, i loro familiari. I lavoratori dovrebbero essere ascoltati da soggetti terzi di fiducia per garantire riservatezza, accuratezza e sicurezza degli intervistati. Laddove ciò non sia possibile, come nel caso del lavoro forzato imposto dallo Stato, le imprese dovrebbero ricorrere a metodi alternativi per la raccolta di informazioni, quali la consultazione di esperti credibili e indipendenti, organizzazioni dei lavoratori (come i sindacati), organizzazioni della società civile, difensori dei diritti umani e fonti di informazione incluse nella banca dati dell'UE sui rischi di lavoro forzato.

Tra gli altri portatori di interessi possono figurare comunità e amministrazioni locali, regionali o nazionali, organizzazioni della società civile e rappresentanti dei lavoratori, istituzioni nazionali per i diritti umani, partner commerciali, iniziative di settore, investitori, azionisti e consumatori.

Le imprese dovrebbero inoltre adottare misure volte a individuare ed eliminare gli ostacoli che impediscono una partecipazione efficace dei portatori di interessi vulnerabili o emarginati e garantire che questi ultimi non siano soggetti ad azioni di ritorsione o ritorsione, anche mantenendo la riservatezza e l'anonimato.

Le PMI non sono tenute a condurre ampie consultazioni o attività di coinvolgimento ma possono dialogare con i propri portatori di interessi in vari modi (ad esempio attraverso discussioni dirette con i principali fornitori, clienti o dipendenti) in situazioni pertinenti (ad esempio se la banca dati dell'UE sui rischi di lavoro forzato ha individuato un determinato settore o zona geografica come potenzialmente a rischio di lavoro forzato).

6.4. Processo di attuazione del dovere di diligenza

Il quadro in sei fasi dell'OCSE in materia di dovere di diligenza⁽¹⁴⁵⁾ offre alle imprese un approccio strutturato e riconosciuto a livello mondiale per individuare e affrontare i rischi in materia di diritti umani nelle loro attività e nelle catene di approvvigionamento cui partecipano, pur consentendo loro di adattare tale approccio ai rispettivi settori, catene di approvvigionamento e contesti regionali. Il quadro offre alle imprese una base per valutare i propri rischi di lavoro forzato nell'ambito degli sforzi generali da esse compiuti in materia di dovere di diligenza e costituisce inoltre il fondamento di altre normative dell'UE pertinenti, quali la CSDDD.

⁽¹⁴³⁾ Il termine «impatti negativi» è utilizzato negli orientamenti internazionali dell'OIL e dell'OCSE, nonché nella CSDDD dell'UE. Nel caso del regolamento, esso si riferisce all'impatto dei casi effettivi di lavoro forzato.

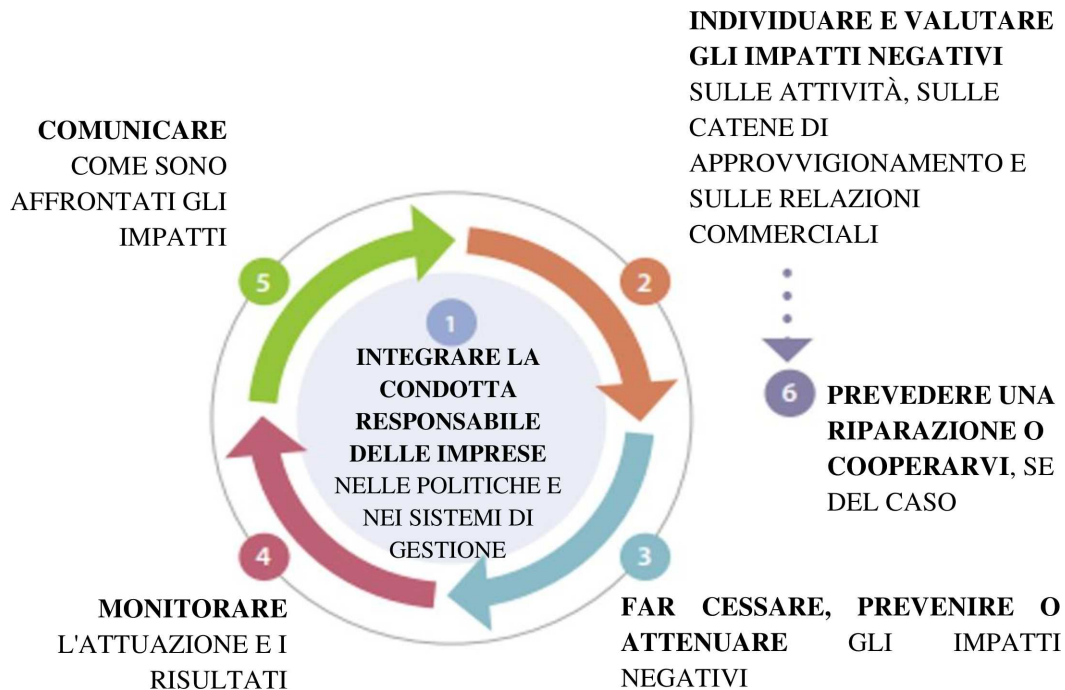
⁽¹⁴⁴⁾ Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pag. 50, D10.

⁽¹⁴⁵⁾ Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Le fasi e le aspettative illustrate di seguito si basano sul quadro dell'OCSE per fornire raccomandazioni specifiche in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato. Le azioni pratiche descritte di seguito non intendono costituire un elenco esaustivo di «voci da spuntare» ai fini del dovere di diligenza, poiché non tutte saranno adeguate a ogni situazione. Le imprese mantengono la libertà di definire le proprie misure e procedure concrete di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, in modo che siano commisurate e adeguate ai propri rischi, circostanze e contesti specifici.

Figura 3

Processo di attuazione del dovere di diligenza misure di sostegno ⁽¹⁴⁶⁾



6.4.1. Fase 1: integrare il dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi dell'impresa ⁽¹⁴⁷⁾

6.4.1.1. Elaborare, diffondere e riesaminare le politiche dell'impresa in materia di lavoro forzato

Le imprese che intendono esercitare il dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato su base volontaria dovrebbero ⁽¹⁴⁸⁾ integrare il dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato in tutte le politiche e in tutti i sistemi di gestione dei rischi pertinenti. Non è necessario elaborare una politica o un sistema di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato separato e autonomo ma è possibile adeguare le politiche e i processi di attuazione del dovere di diligenza già esistenti al fine di individuare e affrontare i rischi di lavoro forzato. È inoltre possibile adottare o basarsi su politiche modello elaborate da associazioni di settore, organizzazioni della società civile o iniziative multipartecipative, a condizione che siano adeguate alle dimensioni, alle attività e al contesto dell'impresa. Qualora dalla valutazione dei rischi effettuata da un'impresa emergano rischi significativi (ossia gravi e probabili) di lavoro forzato, l'impresa dovrebbe elaborare politiche specifiche per affrontare tali rischi, tenendo conto dei contesti locali, dei fattori di rischio specifici del settore e delle proprie specificità operative. Le politiche dell'impresa in materia di lavoro forzato dovrebbero essere elaborate in consultazione con i portatori di interessi e includere quanto segue:

- un impegno a rispettare i principi e i diritti fondamentali del lavoro dell'OIL, le norme riconosciute a livello internazionale in materia di lavoro forzato, nonché le leggi e le politiche nazionali in materia di lavoro nei paesi in cui opera;
- una descrizione dell'approccio adottato dall'impresa in materia di dovere di diligenza e delle procedure per la sua attuazione (ossia: individuare, prevenire e attenuare i rischi, coinvolgere i portatori di interessi e adottare misure di riparazione o cooperarvi, se del caso);
- le aspettative riguardo al rispetto delle norme riconosciute a livello internazionale da parte dei propri dipendenti, delle controllate e dei partner commerciali, nonché i meccanismi volti a monitorare e garantire il rispetto di tali aspettative.

⁽¹⁴⁶⁾ Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pag. 21.

⁽¹⁴⁷⁾ Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pagg. 22-24 e 56-60; Manuale OIL-IOE, pagg. 17-19.

⁽¹⁴⁸⁾ L'uso del condizionale in questa sezione delle linee guida si riferisce a raccomandazioni relative a possibili misure che le imprese che intendono esercitare il dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato su base volontaria potrebbero prendere in considerazione.

Le PMI possono avvalersi e fare ricorso al sostegno esterno, ad esempio da parte di organizzazioni dei datori di lavoro, associazioni di settore, programmi di settore, iniziative multipartecipative o altri esperti, per comprendere come affrontare le questioni relative al lavoro forzato in modo adeguato alla loro situazione specifica e alle risorse di cui dispongono. Le PMI possono inoltre avvalersi della banca dati dell'UE sui rischi di lavoro forzato per comprendere meglio se il settore in cui operano e le zone geografiche da cui si riforniscono possano comportare un rischio di lavoro forzato.

Le politiche in materia di lavoro forzato dovrebbero essere rese accessibili al pubblico (ad esempio pubblicandole sul sito web dell'impresa, rendendole disponibili nelle lingue locali dei paesi in cui opera, ecc.) e comunicate internamente a tutti i dipendenti interessati e agli altri lavoratori in modo comprensibile, accessibile e culturalmente appropriato (ad esempio pubblicandole sulla rete intranet dell'impresa e attuando una strategia interna di comunicazione e formazione, ecc.) ⁽¹⁴⁹⁾.

Le PMI possono ricorrere a misure semplici e poco costose per comunicare le loro politiche in materia di lavoro forzato, come pubblicarle sul proprio sito web o sui social media, offrire una breve formazione pratica ai propri dipendenti o integrarle nelle proprie procedure di approvvigionamento.

Le imprese dovrebbero riesaminare regolarmente le proprie politiche in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e aggiornarle se necessario, in particolare quando si verifica un cambiamento significativo, tenendo conto dei rischi individuati, delle misure adottate per affrontarli e dei risultati di eventuali attività di monitoraggio o riesame.

6.4.1.2. Integrare le politiche nei sistemi di sorveglianza e gestione

Le imprese dovrebbero attribuire la responsabilità dell'attuazione dei vari aspetti delle politiche aziendali in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato ai diversi reparti interessati (ad esempio, i reparti di gestione dei rischi o di conformità, sviluppo prodotti, produzione, vendite/marketing, acquisti/approvvvigionamento ecc.), prestando particolare attenzione ai dirigenti le cui azioni e decisioni sono più suscettibili di aumentare o ridurre i rischi ⁽¹⁵⁰⁾. Ciò dovrebbe comprendere chiari meccanismi di governance e una sorveglianza di tali politiche da parte dei vertici aziendali o del consiglio di amministrazione. Le imprese dovrebbero aiutare i propri dipendenti a comprendere e mettere in pratica gli aspetti delle politiche in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato attinenti al ruolo che svolgono, fornendo loro risorse e formazione adeguate e assicurandosi che gli incentivi interni siano in linea con le politiche aziendali.

Le imprese dovrebbero sviluppare o adattare i sistemi di comunicazione e di registrazione già esistenti per individuare, valutare, attenuare e prevenire i rischi, in modo da poter poi condividere le informazioni sulle politiche in materia di lavoro forzato tra i vertici aziendali e i reparti incaricati di attuarle. Esse dovrebbero inoltre garantire che i team e le unità aziendali dispongano delle stesse informazioni relative alle politiche in materia di lavoro forzato e ne abbiano la stessa comprensione, e che forniscano ai lavoratori una formazione su tali politiche.

Le PMI possono affidare le responsabilità relative all'attuazione e alla condivisione delle informazioni relative alle politiche in materia di lavoro forzato ai team già esistenti. Ove possibile, tali compiti dovrebbero essere affidati a dirigenti e lavoratori dell'impresa dotati di esperienza, competenza o interesse in materia di dovere di diligenza.

6.4.1.3. Integrare politiche e aspettative nelle relazioni con i fornitori e gli altri partner commerciali

Le imprese dovrebbero comunicare ai fornitori e agli altri partner commerciali interessati gli aspetti fondamentali delle loro politiche in materia di lavoro forzato nonché le aspettative al riguardo. Se necessario, le politiche dovrebbero essere rese disponibili nelle lingue locali.

Nei contratti o in altri accordi scritti (ad esempio, i codici di condotta dei fornitori) stipulati con i fornitori e altri partner commerciali, le imprese dovrebbero includere le proprie condizioni e aspettative sulle questioni relative al lavoro forzato, ad esempio: rispetto di norme riconosciute a livello internazionale; trasparenza, monitoraggio e comunicazione; specifiche per l'applicazione a cascata degli obblighi relativi al dovere di diligenza alle proprie relazioni commerciali; motivi di disimpegno (sospensione o risoluzione del contratto) in caso di mancato rispetto delle aspettative ⁽¹⁵¹⁾. Le misure contrattuali dovrebbero essere applicate in modo da risultare efficaci nella pratica nel contesto specifico.

⁽¹⁴⁹⁾ Manuale OIL-IOE, pag. 19.

⁽¹⁵⁰⁾ Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pagg. 57-59, D1.

⁽¹⁵¹⁾ Sezione 6.4.6. Il disimpegno dalla relazione commerciale dovrebbe essere considerato come opzione di ultima istanza.

Ove possibile, le imprese dovrebbero includere criteri relativi al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato nella loro valutazione prima di avviare una nuova relazione commerciale. Nel caso in cui fornitori o partner commerciali servano più clienti e operino in diversi settori industriali, ciò potrebbe comportare la necessità di tenere conto anche delle aspettative esistenti o potenzialmente contrastanti degli altri loro clienti o delle altre loro relazioni. Per evitare aspettative divergenti, le imprese possono prendere in considerazione la possibilità di allinearsi alle norme internazionali e di settore in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, collaborare con altri operatori del settore per definire politiche comuni e quadri di rendicontazione in materia di lavoro forzato, e dialogare con i partner commerciali su come ridurre e semplificare i requisiti contrastanti.

Ove possibile, le imprese dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di adottare approcci collaborativi al dovere di diligenza attraverso iniziative di sostenibilità a livello settoriale, intersettoriale o con la partecipazione di più portatori di interessi (ad esempio per mettere in comune le conoscenze, aumentare l'impatto e rendere più efficaci le misure di dovere di diligenza), pur rimanendo sempre responsabili di garantire che il proprio dovere di diligenza sia esercitato in modo efficace ⁽¹⁵²⁾ e nel rispetto del diritto dell'UE in materia di concorrenza. Sebbene gli approcci collaborativi possano facilitare il dovere di diligenza, le imprese dovrebbero valutare se tali approcci siano adatti al loro contesto specifico e, ove necessario, dovrebbero continuare a adottare misure aggiuntive.

Le collaborazioni di settore spesso comportano vantaggi in termini di condivisione dei costi e risparmio, e possono rivelarsi particolarmente utili per le imprese con risorse limitate. Le PMI possono ad esempio utilizzare con i fornitori modelli e contratti tipo messi a punto da partner commerciali o organizzazioni di datori di lavoro, oppure collaborare con altre imprese dello stesso settore che potrebbero trovarsi ad affrontare sfide simili.

Le imprese dovrebbero inoltre fornire ai fornitori e agli altri partner commerciali risorse e formazione adeguate per consentire loro di comprendere gli obblighi applicabili previsti dalla politica in materia di lavoro forzato e di attuare sistemi di dovere di diligenza efficaci. Tali risorse dovrebbero essere adattate al livello di rischio e al contesto operativo di detti fornitori e partner commerciali. Le imprese dovrebbero inoltre valutare gli aspetti delle proprie attività, del proprio modello di business o delle proprie pratiche commerciali che potrebbero, anche involontariamente, contribuire a creare rischi di lavoro forzato o ostacolare la capacità di un fornitore di svolgere il dovere di diligenza in materia ⁽¹⁵³⁾.

Le imprese dovrebbero valutare di acquistare solo da fornitori che soddisfano le loro aspettative in materia di condotta responsabile delle imprese. Ciò può risultare particolarmente rilevante nei casi in cui la banca dati dell'UE sui rischi di lavoro forzato abbia identificato un determinato settore o zona geografica come potenzialmente a rischio di lavoro forzato. Per farlo, le PMI possono prendere in considerazione metodi semplici ed economici per selezionare i fornitori (come liste di controllo o richieste di informazioni sui risultati passati), in modo da ridurre le risorse necessarie per individuare, monitorare, attenuare o prevenire i rischi o gli impatti effettivi una volta concluso il contratto con un fornitore.

6.4.2. Fase 2: individuare e valutare i rischi di lavoro forzato nelle attività, nelle catene di approvvigionamento e nelle relazioni commerciali dell'impresa ⁽¹⁵⁴⁾

6.4.2.1. Effettuare un esercizio esplorativo dei rischi di lavoro forzato dell'impresa

Le imprese dovrebbero procedere a un esercizio esplorativo di ampia portata delle proprie attività e, se necessario, delle proprie relazioni commerciali, al fine di individuare i settori generali in cui è più probabile che i rischi di lavoro forzato si verifichino e siano di maggiore rilevanza. Esse dovrebbero prendere in considerazione i fattori di rischio specifici della zona geografica, del settore, del prodotto o dell'impresa sulla base di fonti di informazione pertinenti ⁽¹⁵⁵⁾. Le imprese sono tenute a individuare i settori generali di rischio in modo proporzionato alle loro dimensioni e risorse e sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili. Ad esempio, la banca dati dell'UE sui rischi di lavoro forzato contiene informazioni indicative e non esaustive sui rischi diffusi e gravi di lavoro forzato legati a zone geografiche e prodotti specifici, basate su dati pubblicamente disponibili ⁽¹⁵⁶⁾. Le PMI e le altre imprese con risorse limitate possono utilizzare la banca dati ai fini dell'esercizio esplorativo. Qualora l'impresa venga a conoscenza di rischi di lavoro forzato al di fuori dell'ambito del proprio esercizio esplorativo, tali rischi dovrebbero essere inclusi nel processo di individuazione.

⁽¹⁵²⁾ Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pagg. 51-54, D12 e D13.

⁽¹⁵³⁾ Sezione 6.4.3.2 delle presenti linee guida relative alle possibili azioni volte ad adeguare o modificare le pratiche commerciali dell'impresa.

⁽¹⁵⁴⁾ Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pagg. 25-28 e 61-73; manuale OIL-IOE, pagg. 20-59.

⁽¹⁵⁵⁾ Per ulteriori informazioni sui fattori di rischio, cfr. guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pag. 62, D20; manuale OIL-IOE, pagg. 22-25. La Commissione pubblicherà orientamenti sui fattori di rischio nell'ambito della CSDDD entro il 26 luglio 2027.

⁽¹⁵⁶⁾ Per ulteriori fonti di informazione da prendere in considerazione nella valutazione dei rischi di lavoro forzato a livello geografico e settoriale, cfr. manuale OIL-IOE, pagg. 24-25.

L'esercizio esplorativo dovrebbe essere riesaminato regolarmente e aggiornato in caso di cambiamenti significativi (ad esempio, espansione dell'impresa o della catena di approvvigionamento cui partecipa, sviluppo di nuovi prodotti di rilievo, ristrutturazione aziendale, informazioni attendibili su potenziali nuovi rischi di lavoro forzato ecc.).

6.4.2.2. Effettuare una valutazione approfondita dei rischi di lavoro forzato più significativi

Sulla base dei risultati dell'esercizio esplorativo, le imprese dovrebbero effettuare una valutazione approfondita delle attività, dei fornitori e delle altre relazioni commerciali nei settori e per i prodotti in cui sono stati individuati i rischi di lavoro forzato più significativi. L'esercizio di valutazione dovrebbe consentire alle imprese di individuare le attività e le relazioni commerciali ad alto rischio. Le imprese dovrebbero effettuare valutazioni nelle situazioni seguenti: quando le relazioni ad alto rischio non sono ancora state valutate, prima di instaurare nuove relazioni commerciali di primo livello ad alto rischio, oppure quando il contesto di rischio relativo alle relazioni commerciali ad alto rischio è cambiato. Laddove esistano già valutazioni attendibili dei rischi derivanti da determinate relazioni commerciali, è consigliabile che le imprese riesaminino i risultati ottenuti e concentrino i propri sforzi sulla gestione di tali rischi.

Il livello di dettaglio e la profondità di tali valutazioni dei rischi dovrebbero essere proporzionati alle dimensioni delle imprese, alle loro risorse e al loro livello di coinvolgimento nei rischi, nonché alla gravità e alla probabilità del rischio. Tra le forme di valutazione figurano gli esami della documentazione, le autovalutazioni dei fornitori, le ispezioni e gli audit in loco, i colloqui con i lavoratori e il coinvolgimento dei portatori di interessi. Come base per le proprie valutazioni dei rischi approfondite volte a individuare i rischi di lavoro forzato nelle proprie attività e nelle catene di approvvigionamento cui partecipano, le imprese dovrebbero fare riferimento agli orientamenti dell'OIL sugli indicatori del lavoro forzato ⁽¹⁵⁷⁾ e alle linee guida dell'OCSE sulle fonti per una valutazione approfondita ⁽¹⁵⁸⁾. Le imprese possono inoltre utilizzare le fonti di informazione individuate nella banca dati dell'UE sui rischi di lavoro forzato per zone geografiche e prodotti specifici.

In situazioni che potrebbero configurare un caso di lavoro forzato imposto dallo Stato, le imprese dovrebbero valutare il contesto giuridico, istituzionale e politico più ampio ⁽¹⁵⁹⁾ e verificare l'esistenza di prove relative a una politica statale o a una pratica avallata dallo Stato che, direttamente o indirettamente, imponga o legittimi il ricorso alla involontarietà o alla coercizione nell'assegnazione delle risorse umane, oppure ad altri abusi dell'autorità statale, come descritto dall'OIL ⁽¹⁶⁰⁾. Poiché le valutazioni e gli audit tradizionali condotti in loco risultano fortemente compromessi in questi contesti, le valutazioni approfondite devono basarsi su ricerche documentali indipendenti, relazioni di organizzazioni internazionali, analisi dei rischi condotte da esperti e dati attendibili provenienti dalla società civile. La banca dati dell'UE sui rischi di lavoro forzato comprende anche informazioni specifiche su alcuni casi di lavoro forzato imposto dallo Stato.

6.4.2.3. Valutare il coinvolgimento dell'impresa nei rischi di lavoro forzato individuati

Il livello di coinvolgimento di un'impresa in un rischio di lavoro forzato è uno dei fattori da prendere in considerazione nell'ambito di una valutazione complessiva al momento di stabilire in che modo l'impresa debba rispondere al rischio (nella fase 3) e se debba fornire riparazioni (nella fase 6) ⁽¹⁶¹⁾.

Un'impresa «causa» un rischio di lavoro forzato se le sue attività, siano esse azioni od omissioni, sono di per sé sufficienti a determinare tale rischio.

Un'impresa concorre o «contribuisce» a determinare un rischio di lavoro forzato se le sue attività, unite a quelle di altre imprese, causano tale rischio, oppure se tali attività inducono, facilitano o incentivano un'altra impresa a causarlo.

6.4.2.4. Dare priorità ai rischi di lavoro forzato più significativi

Laddove non sia possibile prevenire, mitigare o far cessare immediatamente tutti i rischi di lavoro forzato individuati, le imprese dovrebbero stabilire delle priorità, in linea con l'approccio al dovere di diligenza basato sul rischio, affrontando per primi i rischi più significativi, in base alla loro gravità e probabilità ⁽¹⁶²⁾.

⁽¹⁵⁷⁾ <https://www.ilo.org/publications/identification-forced-labour-guidance-practitioners> e orientamenti dell'OIL «Hard to see, harder to count».

⁽¹⁵⁸⁾ Per ulteriori informazioni sulle possibili fonti per valutare i fattori di rischio di lavoro forzato, cfr. guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pagg. 65-96, in particolare D23, D25 e D28.

⁽¹⁵⁹⁾ Manuale OIL-IOE, pag. 56.

⁽¹⁶⁰⁾ Manuale OIL-IOE, pag. 54.

⁽¹⁶¹⁾ Le imprese soggette agli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità dovrebbero determinare il proprio livello di coinvolgimento e responsabilità in conformità delle norme stabilite dalla direttiva.

⁽¹⁶²⁾ Il lavoro forzato costituisce per sua natura una gravissima violazione dei diritti umani. La definizione delle priorità non dovrebbe quindi essere intesa come una relativizzazione dei danni, bensì come uno strumento per concentrare gli sforzi di prevenzione e attenuazione laddove i rischi di lavoro forzato sono più probabili e diffusi.

Le imprese dovrebbero individuare i rischi che possono essere affrontati immediatamente, in tutto o in parte. Le azioni immediate dovrebbero comprendere l'affrontare le attività attraverso le quali l'impresa sta causando o contribuendo a creare rischi di lavoro forzato, ad esempio adottando misure interne tempestive quali l'aggiornamento dei termini contrattuali con i fornitori e delle più ampie pratiche di acquisto dell'impresa o la modifica dei protocolli di audit per concentrarsi su settori di rischio precedentemente trascurati. Laddove i rischi siano legati alle relazioni commerciali, le imprese dovrebbero valutare se i propri partner dispongano di politiche e procedure adeguate per individuare, valutare e affrontare i rischi di lavoro forzato.

Le imprese dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di dare priorità ai rischi di lavoro forzato imposto dallo Stato, data la loro gravità e l'elevata probabilità che si verifichino in determinati settori, catene di approvvigionamento e luoghi.

Una volta individuati e affrontati i rischi più significativi, l'impresa dovrebbe passare ad altri rischi.

6.4.3. Fase 3: prevenire, attenuare e far cessare i rischi di lavoro forzato ⁽¹⁶³⁾

6.4.3.1. Adottare misure adeguate per prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato

Sulla base della valutazione del coinvolgimento dell'impresa nei rischi di lavoro forzato, le imprese dovrebbero adottare misure adeguate per gestire e far fronte ai rischi individuati.

Le imprese dovrebbero concentrarsi innanzitutto sulla prevenzione come obiettivo primario del dovere di diligenza ⁽¹⁶⁴⁾. Quando vengono individuati rischi di lavoro forzato, le imprese dovrebbero adottare misure volte a prevenirli (ovvero a ridurre la probabilità o la gravità dei rischi) oppure, qualora la prevenzione non sia possibile, ad attenuarli in modo adeguato (ovvero a ridurre la probabilità o la gravità).

Se individuano un effettivo impatto del lavoro forzato nelle operazioni o nelle catene di approvvigionamento di un prodotto, ai sensi del regolamento le imprese non possono immetterlo o metterlo a disposizione sul mercato dell'UE, né esportarlo ⁽¹⁶⁵⁾.

Le misure adottate dalle imprese devono essere i) idonee a conseguire l'obiettivo della prevenzione o, a seconda dei casi, dell'eliminazione dei rischi, ii) proporzionate alla gravità e alla probabilità dei rischi e al grado di coinvolgimento dell'impresa in tali rischi, e iii) adeguate al contesto (quali le dimensioni dell'impresa, il settore di attività e la complessità delle catene di approvvigionamento cui partecipa, nonché la sua influenza sulle relazioni commerciali rilevanti).

Le misure che possono essere adottate per prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato possono includere:

— **Elaborare e attuare piani d'azione in materia di prevenzione o correttivi**

Ove necessario, in ragione della natura o della complessità delle misure richieste, le imprese dovrebbero elaborare e attuare piani d'azione in materia di prevenzione o correttivi che definiscano le misure volte a prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato. I piani dovrebbero definire chiaramente gli indicatori pertinenti del lavoro forzato, descrivere i problemi individuati e le loro cause profonde, specificare le misure di prevenzione o correttive necessarie per affrontare i rischi, attribuire le responsabilità al personale o ai reparti competenti all'interno dell'impresa, stabilire un calendario preciso per l'attuazione e, se del caso, definire indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi ⁽¹⁶⁶⁾.

Le imprese, in particolare le PMI, possono avvalersi del sostegno offerto dalle iniziative di settore e multipartecipative in questo ambito, nonché dalle organizzazioni imprenditoriali o da partner commerciali di maggiori dimensioni, per elaborare piani d'azione semplici incentrati sui rischi significativi di lavoro forzato.

— **Adattare o modificare le pratiche commerciali**

Le imprese dovrebbero cercare di prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato adattando o modificando determinati aspetti delle loro attività. Ciò può includere, ad esempio, l'adeguamento dei piani aziendali, delle strategie e delle pratiche dell'impresa (comprese le pratiche di acquisto, la progettazione e la distribuzione), dei processi operativi (compresi i processi di produzione, i calendari degli ordini), dei sistemi di gestione interna, degli impianti e delle infrastrutture.

⁽¹⁶³⁾ Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pagg. 29-31 e 74-81; Manuale OIL-IOE, pagg. 60-83.

⁽¹⁶⁴⁾ Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pag. 16.

⁽¹⁶⁵⁾ Sezione 3.1.

⁽¹⁶⁶⁾ Per ulteriori dettagli sul contenuto dei piani d'azione correttivi, cfr. manuale OIL-IOE, pagg. 61-63, Tool 7.

— ***Utilizzare e potenziare la propria influenza per promuovere il cambiamento in altre imprese***

Le imprese hanno diversi gradi di influenza nei confronti di altre imprese; ciò determina la loro capacità di influenzare i miglioramenti delle condizioni di lavoro, promuovendo cambiamenti nel contesto più ampio o nelle pratiche scorrette del partner commerciale causa del danno ⁽¹⁶⁷⁾. L'entità dell'influenza esercitata da un'impresa dipende da fattori quali il potere contrattuale od operativo che essa detiene nei confronti dei fornitori, il volume o il valore degli acquisti effettuati presso il fornitore in questione, la sua posizione di mercato e il suo ruolo nella catena di approvvigionamento.

Per quanto possibile e nella misura in cui le loro risorse lo consentano, le imprese dovrebbero avvalersi della propria influenza per indurre i partner commerciali a prevenire, attenuare o far cessare i rischi. Ciò può comportare, ad esempio, l'inserimento nei contratti di aspettative in materia di dovere di diligenza, il collegamento degli incentivi aziendali ai risultati ottenuti in materia di dovere di diligenza e il dialogo con i partner commerciali o le autorità del paese in cui potrebbero sussistere rischi di lavoro forzato. Le clausole contrattuali e le garanzie possono costituire un supporto al dovere di diligenza ma devono essere accompagnate da adeguate misure di monitoraggio e verifica e non devono essere considerate sufficienti di per sé.

Il fatto che un'impresa disponga di un'influenza limitata non ne riduce la responsabilità di prevenire o affrontare i rischi di lavoro forzato. Laddove la propria influenza sia limitata, le imprese dovrebbero cercare attivamente di rafforzarla attraverso approcci collaborativi (quali programmi settoriali collettivi volti all'adozione di misure correttive o riparazioni), lo sviluppo di capacità e il sostegno o la collaborazione con il partner della catena di fornitura che esercita un'influenza sul partner presso il quale è stato individuato il ricorso al lavoro forzato.

Le PMI e le altre imprese che potrebbero disporre di un'influenza limitata possono cercare di influenzare i propri partner commerciali attraverso tali approcci collaborativi, nonché tramite accordi contrattuali e verificando preventivamente che i fornitori siano responsabili. Le imprese che instaurano relazioni contrattuali con le PMI dovrebbero assicurarsi che i termini del contratto siano ragionevoli e valutare se siano necessarie misure di sostegno specifiche a favore delle PMI.

Per quanto riguarda i rischi connessi ai partner commerciali con i quali un'impresa non intrattiene relazioni contrattuali, le imprese possono, ove possibile, richiedere ai propri partner commerciali contrattuali di indirizzare gli approvvigionamenti o altre attività verso partner che siano stati preventivamente qualificati o che dispongano di processi di attuazione del dovere di diligenza affidabili per i propri fornitori, oppure chiedere ai propri fornitori di procedere in tal senso. Le stesse possono inoltre interagire direttamente con i partner commerciali ad alto rischio non contrattuali, allo stesso modo in cui lo fanno con i propri partner contrattuali, anche attraverso approcci collaborativi che riducano al minimo le richieste di dati ridondanti e/o eccessive.

Qualora i rischi di lavoro forzato derivino da problemi sistemici che esulano dal controllo di un'impresa (ad esempio, elevati tassi di povertà, discriminazione sistemica dei gruppi minoritari), l'impresa dovrebbe cercare di affrontare tali questioni attraverso il dialogo con i governi, l'individuazione delle iniziative esistenti o la collaborazione a livello di settore ⁽¹⁶⁸⁾. È tuttavia possibile che, in situazioni di lavoro forzato imposto dallo Stato, i governi non siano disposti a collaborare con le imprese né ad affrontare le sfide sistemiche da esse sollevate ⁽¹⁶⁹⁾.

Le PMI che operano in regioni ad alto rischio possono aderire a iniziative collettive oppure collaborare con ONG o gruppi industriali che intrattengono rapporti con i rispettivi governi.

— ***Sostenere la relazione commerciale***

Le imprese dovrebbero compiere sforzi adeguati e basati sul rischio per sostenere i fornitori e gli altri partner commerciali nell'individuazione, nella prevenzione e nell'attenuazione dei rischi. Le misure di sostegno possono comprendere, ad esempio, la collaborazione con tali soggetti nell'elaborazione e nell'attuazione di piani d'azione di prevenzione o correttivi, la fornitura di orientamenti tecnici o attività di formazione, l'agevolazione della loro partecipazione e del loro coinvolgimento nelle pertinenti iniziative in tale ambito e con i partner commerciali, oppure l'agevolazione dell'accesso a fornitori di servizi locali, ad attività di sviluppo delle capacità, di formazione e di aggiornamento dei sistemi di gestione e, se del caso, al sostegno finanziario e a impegni in materia di approvvigionamento. Nel contesto di un'impresa di dimensioni maggiori e dei suoi partner commerciali che sono PMI, il sostegno dovrebbe essere mirato e proporzionato alle risorse, alle competenze e ai vincoli delle PMI.

⁽¹⁶⁷⁾ Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pag. 78, D36.

⁽¹⁶⁸⁾ Per ulteriori informazioni su come affrontare le questioni sistemiche, cfr. guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pag. 76, riquadro 6.

⁽¹⁶⁹⁾ Manuale OIL-IOE, pag. 54.

— ***Disimpegno dalla relazione commerciale***

Qualora individuino nelle catene di approvvigionamento cui partecipano un rischio di lavoro forzato che non può essere affrontato, le imprese dovrebbero, come opzione di ultima istanza, prendere in considerazione il disimpegno dal fornitore o dal partner commerciale. Le imprese dovrebbero prendere in considerazione il disimpegno, in particolare quando i rischi di lavoro forzato individuati sono irrimediabili, non vi è alcuna ragionevole prospettiva di cambiamento, i precedenti tentativi di prevenire o attenuare i rischi sono falliti, oppure il partner commerciale causa del rischio non adotta o non è in grado di adottare misure immediate per prevenirli o attenuarli. Ove possibile, si dovrebbe esercitare la propria influenza.

Quando tutti gli sforzi volti a modificare la situazione, anche attraverso l'esercizio o il rafforzamento della propria influenza, si sono rivelati vani e il rischio di lavoro forzato persiste, l'impresa deve disimpegnarsi dalla relazione commerciale.

In tal caso, l'impresa dovrebbe garantire un disimpegno responsabile basato sul rispetto delle leggi nazionali, delle norme internazionali in materia di lavoro e dei contratti collettivi. Essa dovrebbe articolare in anticipo con il partner commerciale le possibili misure di attivazione dei livelli successivi di intervento in caso di disimpegno e fornire informazioni dettagliate a sostegno della decisione di disimpegno alla direzione e al sindacato, qualora esistente. L'impresa dovrebbe adottare misure volte a prevenire, attenuare o far cessare qualsiasi impatto negativo derivante dal disimpegno, fornire un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesaminare tale decisione.

Il fatto che la durata della relazione commerciale sia stabilita da un contratto o che il fornitore sia un partner commerciale fondamentale non può essere invocato dall'operatore economico come giustificazione per eludere il divieto di lavoro forzato.

Nel caso del lavoro forzato imposto dallo Stato, dove l'influenza delle imprese è solitamente inefficace di fronte ai decreti statali e dove le riparazioni sono raramente possibili, il disimpegno può rappresentare l'unica misura praticabile per attenuare o far cessare il rischio di lavoro forzato.

6.4.4. Fase 4: monitorare e valutare l'attuazione e i risultati ⁽¹⁷⁰⁾

6.4.4.1. Monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure di diligenza dell'impresa

Le imprese dovrebbero effettuare un monitoraggio costante per valutare l'attuazione e l'efficacia delle proprie misure di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, in particolare le proprie risposte ai rischi di lavoro forzato e, se del caso, di eventuali iniziative di settore e multipartecipative cui partecipano.

Il monitoraggio dovrebbe estendersi oltre le attività interne dell'impresa e includere il monitoraggio e la valutazione periodica dei partner commerciali e dei fornitori, verificando se le misure di attenuazione dei rischi siano state attuate e se siano efficaci nel contrastare tali rischi o se debbano essere adeguate.

Ove possibile, il monitoraggio dovrebbe basarsi su indicatori qualitativi e quantitativi significativi per misurare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi, quali: la percentuale di azioni di prevenzione o correttive attuate entro i tempi previsti; la percentuale di portatori di interessi che ritiene che i rischi siano stati adeguatamente affrontati o che i meccanismi di trattamento dei reclami siano efficaci; oppure la frequenza con cui si verificano problemi ricorrenti associati a rischi precedentemente individuati. Le imprese dovrebbero garantire che gli indicatori siano concepiti in modo tale da fornire informazioni utili per valutare se le azioni siano effettivamente attuate nella pratica e stiano portando a un miglioramento degli esiti.

Le modalità concrete utilizzate per monitorare l'attuazione e la frequenza del monitoraggio dipenderanno dal contesto operativo, dalle dimensioni e dal profilo di rischio dell'impresa. Le modalità di monitoraggio possono comprendere la valutazione delle informazioni provenienti dai meccanismi di trattamento dei reclami e dai riscontri dei portatori di interessi ⁽¹⁷¹⁾. I rischi di lavoro forzato più gravi e più probabili, sia all'interno delle attività dell'impresa stessa sia legati alle sue relazioni commerciali, dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio più intenso e frequente.

⁽¹⁷⁰⁾ Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pagg. 32 e 82-84; e manuale OIL-IOE, pagg. 84-87.

⁽¹⁷¹⁾ Per ulteriori informazioni su come le imprese possano monitorare l'esercizio del dovere di diligenza, cfr. guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pagg. 82-83, D42.

Quando i rischi riguardano il lavoro forzato imposto dallo Stato, le imprese dovrebbero concentrarsi sul monitoraggio dei dati provenienti dall'OIL e da esperti indipendenti. Le PMI possono avvalersi di attività di monitoraggio collettivo attraverso iniziative di settore o multipartecipative, integrare i controlli relativi al lavoro forzato nei processi di monitoraggio esistenti e concentrarsi sul monitoraggio di una serie limitata di indicatori di progresso significativi che consentano di valutare l'efficacia delle possibili misure di dovere di diligenza (come il numero di reclami dei lavoratori presentati e risolti).

6.4.4.2. Utilizzare gli esiti del monitoraggio per migliorare il processo di attuazione del dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dell'impresa

Le imprese dovrebbero avvalersi degli esiti del proprio processo di monitoraggio e dei meccanismi di riparazione per migliorare la politica e le azioni in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato. Ove opportuno, la politica in materia di dovere di diligenza, i rischi di lavoro forzato individuati e le misure per affrontare il lavoro forzato dovrebbero essere aggiornati in base all'esito del monitoraggio e tenendo debitamente conto delle informazioni pertinenti fornite dai portatori di interessi.

6.4.5. Fase 5: comunicare come sono affrontati i rischi ⁽¹⁷²⁾

6.4.5.1. Comunicare all'esterno le pertinenti informazioni sul dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dell'impresa ⁽¹⁷³⁾

Le imprese dovrebbero rendere pubbliche le pertinenti informazioni sul dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato. Ciò dovrebbe comprendere informazioni relative all'integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione interni, ai settori in cui sono stati individuati rischi significativi di lavoro forzato, ai criteri utilizzati per stabilire le priorità in materia di rischi di lavoro forzato, alle attività svolte per prevenire o attenuare tali rischi e agli esiti di tali attività. Ove possibile, le imprese dovrebbero inoltre comunicare le tempistiche e i parametri di riferimento per il miglioramento, le metodologie utilizzate per monitorare l'attuazione e i risultati, nonché le informazioni relative alle modalità con cui l'impresa provvede o collabora alla riparazione.

Le imprese dovrebbero garantire che le informazioni pubblicate siano accessibili e adeguate e che siano sufficienti a dimostrare l'idoneità della risposta dell'impresa al rischio concreto di lavoro forzato ⁽¹⁷⁴⁾.

Le PMI possono concentrarsi su semplici iniziative di comunicazione, come l'inserimento di un breve aggiornamento nelle loro relazioni annuali o la condivisione degli esiti con i dipendenti e i principali portatori di interessi.

6.4.5.2. Prendere in considerazione forme speciali di comunicazione per le informazioni sensibili

Le imprese dovrebbero valutare se la comunicazione riguardi informazioni sensibili soggette a norme di riservatezza ai sensi della legislazione nazionale o contratti (ad esempio, l'identità dei clienti, informazioni sui prezzi, relazioni con i fornitori) o se comporti potenziali rischi per i portatori di interessi o il personale. In tali casi, le imprese dovrebbero prendere in considerazione l'utilizzo di forme di comunicazione speciali, quali la limitazione dell'accesso a determinati soggetti o l'anonimizzazione delle fonti ⁽¹⁷⁵⁾.

Nel caso di lavoro forzato imposto dallo Stato, le imprese dovrebbero porre particolare attenzione affinché le comunicazioni pubbliche o le segnalazioni non provochino ritorsioni nei confronti del personale locale, dei fornitori o dei lavoratori coinvolti.

⁽¹⁷²⁾ Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pagg. 33 e 85-87; e manuale OIL-IOE, pagg. 88-90.

⁽¹⁷³⁾ Le presenti linee guida non creano alcun obbligo di comunicazione per le imprese. Le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione ai sensi della direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e della direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità dovrebbero comunicare le informazioni sul dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato conformemente a quanto prescritto da tali direttive e dalla legislazione nazionale che le recepisce.

⁽¹⁷⁴⁾ Per ulteriori dettagli sulle modalità idonee di comunicazione delle informazioni relative al dovere di diligenza, cfr. guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pagg. 85-86, D46.

⁽¹⁷⁵⁾ Per ulteriori dettagli sulla comunicazione di informazioni riservate, cfr. guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pagg. 86-87, D47.

6.4.6. Fase 6: adottare misure di riparazione o cooperarvi ⁽¹⁷⁶⁾

6.4.6.1. Adottare misure di riparazione degli impatti del lavoro forzato o cooperarvi

Qualora i rischi di lavoro forzato identificati nella fase 2 e affrontati nel miglior modo possibile nella fase 3 dovessero concretizzarsi in situazioni di lavoro forzato, le imprese devono rispettare il divieto di lavoro forzato ed essere pronte a adottare misure di riparazione, in linea con le norme internazionali in materia di dovere di diligenza.

La misura in cui le imprese sono responsabili della riparazione dipenderà dal loro coinvolgimento negli impatti del lavoro forzato. Pertanto:

- le imprese che causano o contribuiscono (ossia concorrono) a un impatto del lavoro forzato dovrebbero adottare misure di riparazione di tale impatto o cooperarvi;
- le imprese che non hanno causato o contribuito a un impatto del lavoro forzato possono utilizzare la loro influenza per incoraggiare il partner commerciale che ha causato l'impatto ad adottare misure di riparazione.

La riparazione consiste nel riportare le persone o le comunità colpite a una situazione equivalente o il più possibile simile a quella in cui si troverebbero se non vi fosse stato ricorso al lavoro forzato ⁽¹⁷⁷⁾. Essa dovrebbe essere proporzionata al coinvolgimento dell'impresa nell'impatto, nonché all'entità di quest'ultimo. La riparazione implica inoltre affrontare le cause profonde del lavoro forzato e prevenire abusi futuri.

A seconda delle circostanze (in particolare della natura e della portata dell'impatto del lavoro forzato), la riparazione dovrebbe comprendere una o più delle seguenti azioni ⁽¹⁷⁸⁾:

- ripristino (ad esempio, ripristino della libertà o della libera circolazione, restituzione dei documenti d'identità o di altri oggetti di valore confiscati, rimborso delle spese di assunzione, restituzione dei salari o dei depositi trattenuti, ripristino dell'accesso ai servizi essenziali);
- riabilitazione (ad esempio assistenza medica o psicologica alle vittime, servizi legali e sociali, formazione professionale, opportunità di occupazione e di sostentamento alternative);
- compensazione finanziaria (ad esempio compensazione per il mancato guadagno, salari non pagati, straordinari eccessivi, sofferenze fisiche o morali, condizioni abusive legate alla vulnerabilità, inganno, isolamento, intimidazione e minacce, o condizioni di lavoro e di vita abusive);
- compensazione non finanziaria (ad esempio riduzione dell'orario di lavoro, ferie annuali supplementari, miglioramento delle condizioni di sicurezza o degli alloggi);
- garanzie di non reiterazione (ad esempio nuovi sistemi di gestione, pratiche e politiche aziendali, campagne di sensibilizzazione e formazione, pratiche in materia di risorse umane, programmi di conformità o di coinvolgimento dei fornitori);
- soddisfazione (ad esempio cessazione del comportamento abusivo, scuse, riconoscimento della responsabilità, dichiarazioni volte a ripristinare la dignità, commemorazioni);
- responsabilità interna o misure disciplinari (ad esempio licenziamento del personale responsabile dell'impatto).

Nel determinare le riparazioni adeguate, le imprese dovrebbero tenere conto delle norme o delle leggi nazionali e internazionali esistenti in materia (o, in assenza di norme, dei precedenti relativi alle riparazioni concesse in casi simili) e coinvolgere in modo significativo le parti interessate al fine di comprendere le loro preferenze su ciò che costituisce una riparazione adeguata.

⁽¹⁷⁶⁾ Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pagg. 34-36 e 88-91; e manuale OIL-IOE, pagg. 80-83.

⁽¹⁷⁷⁾ Considerando 36 dell'RLF.

⁽¹⁷⁸⁾ Per ulteriori dettagli sulle forme sostanziali di riparazione, cfr. manuale OIL-IOE, pagg. 80-82, Tool 9.

Le PMI possono valutare la possibilità di sostenere le riparazioni attraverso azioni proporzionate alle loro limitate risorse, come l'adesione a iniziative di settore, la collaborazione con le ONG, il dialogo con i sindacati, la partecipazione a piattaforme multipartecipative o la condivisione dei costi di riparazione con altre PMI.

6.4.6.2. Predisporre meccanismi di riparazione o cooperarvi

Ove opportuno, le imprese dovrebbero predisporre o cooperare con meccanismi legittimi di riparazione o di trattamento dei reclami attraverso i quali i lavoratori o altri portatori di interessi e i titolari di diritti coinvolti possano denunciare casi di lavoro forzato. Tali meccanismi mirano a fornire riparazione alle persone che hanno già subito impatti ma possono anche fungere da sistema di allerta precoce per segnalare potenziali rischi o pratiche che richiedono interventi correttivi al fine di prevenire danni futuri.

I meccanismi di trattamento dei reclami statali comprendono procedimenti giudiziari (tra cui azioni penali, contenziosi e arbitrati), procedimenti non giudiziari (come organismi governativi specializzati, autorità di vigilanza, tribunali del lavoro o organismi nazionali per i diritti umani) e altri meccanismi (come i punti di contatto nazionali dell'OCSE per la condotta responsabile delle imprese). Le imprese dovrebbero cooperare in buona fede con tali meccanismi e potrebbero essere tenute a farlo in virtù di quadri giuridici penali, amministrativi, del lavoro o di altro tipo. I meccanismi di trattamento dei reclami non statali comprendono meccanismi di trattamento dei reclami a livello operativo, accordi quadro tra imprese e sindacati, iniziative multipartecipative, meccanismi di trattamento dei reclami a livello di comunità, contratti collettivi, meccanismi di trattamento dei reclami della catena di approvvigionamento delle imprese, partenariati tra imprese e fornitori e meccanismi collettivi guidati dalle imprese.

In contesti di lavoro forzato imposto dallo Stato, le riparazioni potrebbero essere inaccessibili alle vittime e impossibili da ottenere per le imprese, in particolare attraverso meccanismi statali. Secondo l'OIL, una riparazione efficace in tali situazioni richiede, come punto di partenza minimo, che: 1) il governo riconosca il problema e sia realmente impegnato ad attuare riforme; 2) siano consentiti il monitoraggio o la valutazione da parte di terzi indipendenti, con solide garanzie da parte dello Stato in merito alla sicurezza e alla protezione dei partecipanti; e 3) sia accessibile un meccanismo di denuncia indipendente e credibile attraverso cui i soggetti interessati possano dialogare direttamente con le autorità governative. In assenza di tali condizioni, le imprese dovrebbero dare priorità a un disimpegno responsabile⁽¹⁷⁹⁾.

6.4.6.3. Istituire meccanismi di denuncia/trattamento dei reclami a livello operativo

I meccanismi di denuncia (denominati anche meccanismi di trattamento dei reclami a livello operativo) sono un tipo di meccanismo di trattamento dei reclami non statale istituito e gestito da singole imprese o iniziative collaborative per consentire ai lavoratori e ad altri portatori di interessi di sollevare preoccupazioni direttamente connesse alle attività dell'impresa stessa o a quelle dei suoi partner commerciali. Tra questi figurano, ad esempio, i meccanismi interni di denuncia dei lavoratori o i sistemi di denuncia di terze parti. Le denunce e i processi di riparazione dovrebbero essere utilizzati per l'individuazione dei rischi, la definizione delle priorità, i piani d'azione, il monitoraggio e altre misure di dovere di diligenza.

Le imprese dovrebbero istituire meccanismi di trattamento dei reclami a livello operativo che soddisfino determinati criteri di qualità; tali meccanismi dovrebbero essere legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con i diritti, fonte di apprendimento continuo e basati sulla partecipazione e sul dialogo⁽¹⁸⁰⁾. Le imprese dovrebbero inoltre garantire l'esistenza di una procedura chiara per la ricezione e la gestione delle denunce, che comprenda un ambito di applicazione e un mandato ben definiti, personale e risorse adeguate, tempistiche precise per la risoluzione delle denunce e la riparazione, nonché procedure di rinvio efficaci⁽¹⁸¹⁾. Le imprese dovrebbero adottare misure volte a garantire la sicurezza e i diritti dei denunciati, delle vittime e di altri portatori di interessi, nonché a evitare il rischio di ritorsioni nei loro confronti, anche assicurando, se del caso, la riservatezza dell'identità della persona o dell'organizzazione che denuncia.

Le PMI possono prendere in considerazione canali semplici e accessibili che soddisfino i criteri di qualità sopra menzionati (come le app di messaggistica online o le cassette dei suggerimenti) e che consentano ai lavoratori e ai portatori di interessi coinvolti di esprimere le proprie preoccupazioni in sicurezza e all'impresa di rispondere in modo efficace.

⁽¹⁷⁹⁾ Manuale OIL-IOE, pag. 56.

⁽¹⁸⁰⁾ Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, pagg. 34-36 e 88-91; e UNGP.

⁽¹⁸¹⁾ Rinvio a servizi competenti, quali centri di accoglienza, assistenza psicosociale, assistenza legale, servizi sanitari e referenti affidabili delle forze dell'ordine. Cfr. manuale OIL-IOE, pag. 45.

7. PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI SU POSSIBILI VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI LAVORO FORZATO

7.1. Introduzione

Questa parte delle linee guida, prevista dall'articolo 11, primo comma, lettera h), del regolamento, mira ad aiutare i singoli cittadini, le associazioni e altri soggetti («firmatari delle denunce») nella strutturazione e nella preparazione delle informazioni da presentare circa possibili violazioni del divieto di lavoro forzato ai sensi del regolamento, affinché possano essere efficacemente trattate e sottoposte a indagine da parte della Commissione e delle autorità competenti.

7.2. Presentazione delle informazioni

7.2.1. *Presentazione delle informazioni*

Le informazioni possono essere presentate tramite il punto unico di presentazione delle informazioni, accessibile dal 14 dicembre 2027 tramite il portale unico sul lavoro forzato.

Le informazioni possono essere presentate tramite il punto unico di trasmissione delle informazioni «da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica o di qualsiasi associazione priva di personalità giuridica»⁽¹⁸²⁾. Ciò comprende i singoli individui, comprese le vittime del lavoro forzato, le imprese, le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni senza scopo di lucro e della società civile, le associazioni dei consumatori, i sindacati e altre organizzazioni.

I firmatari delle denunce possono presentare le informazioni direttamente o tramite un intermediario (ad esempio un consulente legale o un'associazione) che fungerà da punto di contatto per l'autorità competente capofila.

All'interno dell'UE, le autorità competenti devono garantire che i firmatari delle denunce che si qualificano come «informatori» ai sensi della direttiva sugli informatori⁽¹⁸³⁾ e che hanno acquisito informazioni relative a violazioni del regolamento in un contesto lavorativo ricevano una protezione adeguata contro il rischio di ritorsioni, conformemente alle prescrizioni di tale direttiva. La Commissione applicherà inoltre garanzie procedurali nella gestione delle indagini relative a presunti casi di lavoro forzato al di fuori dell'UE.

7.2.2. *Informazioni da presentare*

I firmatari delle denunce sono tenuti a presentare informazioni in buona fede e a fornire i motivi e gli elementi di prova a sostegno delle accuse⁽¹⁸⁴⁾. La Commissione respingerà le informazioni presentate che sono manifestamente incomplete, infondate o presentate in malafede.

Di seguito è riportato un elenco delle informazioni che risulterebbero più utili per consentire alla Commissione e alle autorità competenti di valutare in modo efficace ed efficiente le potenziali violazioni del divieto di lavoro forzato. I firmatari delle denunce sono invitati a presentare le informazioni cui hanno accesso. Le informazioni sono divise in quattro sezioni: recapiti; accuse; prove; informazioni sugli operatori economici e sui prodotti.

7.2.3. *Recapiti*

Il firmatario della denuncia o il suo rappresentante dovrebbero fornire i propri recapiti affinché la Commissione o un'autorità competente possa porre ulteriori domande in via riservata e informare il firmatario dell'esito della propria valutazione. I portatori di interessi potranno presentare informazioni in forma anonima tramite il punto unico di trasmissione delle informazioni, anche se ciò potrebbe limitare la possibilità di comunicare con loro in futuro.

⁽¹⁸²⁾ Articolo 9, paragrafo 2, dell'RLF.

⁽¹⁸³⁾ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

⁽¹⁸⁴⁾ Articolo 9, paragrafo 2, dell'RLF.

7.3. Accuse di lavoro forzato

Quando utilizzano il punto unico di presentazione delle informazioni, i firmatari delle denunce saranno guidati attraverso le diverse fasi su come illustrare il contesto e le motivazioni alla base delle informazioni presentate. I firmatari delle denunce sono incoraggiati a illustrare nel modo più esauriente possibile le loro accuse relative al fatto che un prodotto sia stato ottenuto ⁽¹⁸⁵⁾ con il lavoro forzato. Essi dovrebbero pertanto indicare:

- se il presunto lavoro forzato è imposto da un soggetto privato o da un'autorità statale;
- dove si presume che abbia avuto luogo il lavoro forzato e a quale attività lavorativa si riferisca (agricoltura/raccolta, produzione/fabbricazione, attività mineraria/estrazione, altro);
- da quanto tempo si protrae il presunto lavoro forzato;
- perché la presunta condotta rientra nella definizione di «lavoro forzato» (sezione 3.2) e quali sono i relativi indicatori di rischio (sezione 3.4);
- il tipo e il numero di lavoratori/vittime coinvolti nella violazione (compreso l'eventuale coinvolgimento di minori);
- i recapiti di qualsiasi persona o organizzazione in grado di testimoniare (purché acconsentano a essere contattati).

I firmatari delle denunce dovrebbero inoltre indicare se, a loro conoscenza, informazioni analoghe sono già state presentate alla stessa o a un'altra autorità pubblica o giudiziaria (e, in caso affermativo, quali) e/o ai media o ad altri organi di informazione investigativi.

7.4. Prove del lavoro forzato e documenti giustificativi

I firmatari delle denunce dovrebbero, ove possibile, fornire prove pertinenti a sostegno delle accuse di lavoro forzato. Tali prove possono assumere forme diverse, tra cui gli esempi elencati nella sezione 4.7.

7.5. Informazioni sugli operatori economici e/o sui prodotti interessati

Nelle informazioni presentate, i firmatari delle denunce dovrebbero includere informazioni sugli operatori economici e/o sui prodotti oggetto delle accuse.

Per quanto riguarda gli operatori economici, le informazioni seguenti sarebbero le più utili:

- i recapiti dell'operatore economico o degli operatori economici (nomi e indirizzi) che fabbricano, importano, distribuiscono o vendono nell'UE i prodotti che si presume siano stati ottenuti con il lavoro forzato, oppure che esportano tali prodotti dall'UE, indicando, se possibile, lo Stato membro o gli Stati membri in cui hanno luogo tali attività di fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita o esportazione;
- se possibile, una descrizione delle attività commerciali dell'operatore economico o degli operatori economici in questione;
- se possibile, una spiegazione dell'eventuale legame tra il firmatario della denuncia e l'operatore o gli operatori economici oggetto dell'accusa (ad esempio, dipendente, concorrente, cliente) e se il firmatario abbia avuto contatti con tale operatore o tali operatori in merito all'accusa.

⁽¹⁸⁵⁾ Ciò comprende l'estrazione nel caso delle materie prime e la raccolta nel caso dei prodotti agricoli, nonché tutte le fasi della produzione e della fabbricazione di un prodotto finale.

Per quanto riguarda i prodotti, le informazioni seguenti sarebbero le più utili:

- una descrizione del prodotto o dei prodotti che si presume siano stati ottenuti con il lavoro forzato e il loro legame con il mercato dell'UE (ad esempio, i luoghi di fabbricazione o di importazione nell'UE, i luoghi di vendita nell'UE o di esportazione dall'UE), indicando, se possibile, il codice SA o il codice NC;
- se del caso, la descrizione delle parti che si presume siano state ottenute con il lavoro forzato;
- se possibile, fotografie esemplificative del prodotto o dei prodotti in questione;
- se possibile, informazioni sulla catena di approvvigionamento del prodotto, compresi i fabbricanti o i produttori che realizzano il prodotto o i prodotti finiti e, se del caso, informazioni sui fornitori di fattori produttivi e materie prime, indicando quali parti della catena di approvvigionamento sarebbero interessate dal lavoro forzato;
- se disponibili, le informazioni identificative del prodotto (ad esempio: descrizione, nome o marca del prodotto, tipo, codice di riferimento, modello, numero di lotto o di serie riportato sul prodotto, sulla sua confezione o su un documento correlato, codici QR o codici a barre).

7.6. Come saranno trattate le informazioni presentate?

7.6.1. Valutazione iniziale

Quando riceve informazioni relative a presunte violazioni tramite il punto unico di presentazione delle segnalazioni, la Commissione ne esamina innanzitutto l'ammissibilità, scartando le informazioni manifestamente incomplete, infondate o presentate in malafede.

Se le informazioni sono ammissibili e riguardano casi di lavoro forzato che si presume avvengano al di fuori dell'UE, la Commissione provvederà a valutarle direttamente. Se le informazioni riguardano casi di lavoro forzato che si presume avvengano nel territorio di uno Stato membro dell'UE, la Commissione trasmetterà le informazioni ricevute all'autorità competente di tale Stato membro, la quale provvederà a valutarle.

L'autorità competente capofila contatterà quindi il firmatario della denuncia per confermare, entro un termine ragionevole, la ricezione delle informazioni presentate.

L'autorità competente capofila valuterà quindi con diligenza e imparzialità le informazioni ricevute, unitamente ad altre informazioni pertinenti ottenute da altre fonti, e tale valutazione costituirà la base delle sue decisioni in merito a un'eventuale indagine.

7.6.2. Dialogo con il firmatario della denuncia

L'autorità competente capofila può contattare il firmatario della denuncia nel corso della propria valutazione o di eventuali indagini successive, al fine di chiedere chiarimenti o informazioni supplementari. Se è trascorso un periodo di tempo considerevole dalla presentazione delle informazioni, l'autorità competente capofila può consultare il firmatario della denuncia in merito a eventuali cambiamenti della situazione o a nuove prove.

L'autorità competente capofila informerà il firmatario della denuncia entro un termine ragionevole in merito all'esito della propria valutazione, indicando in particolare se ha deciso di procedere o meno con l'indagine. I tempi esatti dipenderanno dalle specificità del singolo caso.

7.7. Riservatezza e protezione dei dati

7.7.1. Riservatezza

Le informazioni fornite dal firmatario della denuncia saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'indagine sulle presunte violazioni del divieto di lavoro forzato previsto dal regolamento, salvo diversamente previsto dal diritto dell'UE o dal diritto nazionale in conformità del diritto dell'UE. In particolare, qualora le informazioni contengano anche accuse di reati penali, esse potrebbero essere trasmesse alle autorità competenti degli Stati membri ai fini di indagini penali.

La Commissione e le autorità competenti tratteranno le informazioni presentare e l'identità del firmatario della denuncia in modo riservato, conformemente al diritto dell'UE e al diritto nazionale in conformità del diritto dell'UE.

Le informazioni presentate saranno pertanto trattate come riservate, a meno che il firmatario della denuncia non designi espressamente determinate informazioni come non riservate o le informazioni siano già di dominio pubblico.

Sebbene possa divulgare informazioni generali in forma sintetica, la Commissione lo farà in modo tale da tutelare l'identità del firmatario della denuncia, la riservatezza delle informazioni e quella delle altre parti.

7.7.2. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento di dati personali da parte della Commissione e delle autorità competenti sarà effettuato conformemente alla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati⁽¹⁸⁶⁾, gli obblighi in materia di protezione dei dati da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea, che garantiscono il rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati⁽¹⁸⁷⁾, nonché la direttiva relativa alla protezione delle persone fisiche⁽¹⁸⁸⁾.

⁽¹⁸⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹⁸⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽¹⁸⁸⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).